



AREA SERVIZI DEL TERRITORIO E ALLE IMPRESE SERVIZIO
SVILUPPO DEL TERRITORIO
UFFICIO URBANISTICA ED EDILIZIA

REGOLAMENTO EDILIZIO

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. ____ del _____ esecutivo dal
che modifica la deliberazione di Consiglio comunale n. 68 del 06/12/2021

Allegati..esterni

PIANO DEL COLORE E RESTAURO DEL PAESAGGIO URBANO

TITOLO I - Disposizioni generali

CAPO I - Definizioni, categorie di intervento e attività edilizia libera

ART. 1 - Ambito applicazione del Regolamento

Il presente regolamento disciplina, in coerenza le Leggi Statali e Regionali e con gli strumenti urbanistici vigenti, ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, l'esecuzione di opere che modifichino in qualsiasi modo l'ambiente urbano e quello naturale con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili, e regola inoltre lo svolgimento delle attività subdelegate al Comune in materia paesaggistica.

Il presente regolamento definisce anche il “Piano del colore e del restauro del paesaggio urbano” al fine di disciplinare gli interventi sugli edifici ricadenti su tutto il territorio comunale, con particolare attenzione ai beni monumentali ed alle le aree soggette a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art 2 c1 del DPR 31/2017 allegato “A”.

Il presente Regolamento contiene:

- a) disposizioni di carattere obbligatorio desunte da leggi e normative di carattere nazionale e regionale;
- b) disposizioni obbligatorie ma con carattere ed interesse eminentemente locale o legate alle specificità urbanistiche ed edilizie comunali, alla loro organizzazione e alla loro gestione;
- c) linee guida finalizzate ad orientare la progettazione o l'esecuzione di determinate attività edilizie;
- d) allegati;

Le disposizioni, i riferimenti e i rimandi di cui alla lettera a) sono riportati al solo fine della miglior completezza e comprensione del Regolamento, essendo tali norme obbligatorie ed operanti a prescindere dal loro recepimento nella normativa locale; in caso di modifiche o integrazioni a tale normativa nazionale o regionale, le norme richiamate nel Regolamento ed eventualmente modificate si intendono recepite nel presente Regolamento e ne sono parte integrante in sostituzione di quelle indicate, anche in assenza di esplicito atto di recepimento da parte del Comune.

Parimenti si intendono introdotte nel presente Regolamento e ne fanno parte integrante le ulteriori disposizioni giuridicamente prevalenti sul regolamento edilizio che venissero emanate successivamente alla sua approvazione.

Le variazioni e le modifiche di cui ai commi sopra indicati che non hanno valenza discrezionale, sono effettuate mediante determinazione da parte del Responsabile del Servizio Sviluppo del Territorio.

ART. 2 - Definizione degli elementi costitutivi o di corredo delle costruzioni

Il presente articolo contiene le definizioni tecniche degli elementi costitutivi o di corredo delle costruzioni in applicazione del DPGR n° 39R/2018 in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi.

ABBAINO

1. Si definisce “abbaino” un elemento edilizio appositamente configurato e dimensionato per consentire l'accesso alla copertura, piana o inclinata.
2. Le aperture collocate nell'abbaino possono concorrere alla verifica dei requisiti igienico- sanitari di locali e spazi sottotetto.

3. Non sono identificabili come abbaini le porzioni di copertura in contropendenza finalizzate all'illuminazione ed aerazione di spazi o locali posti al piano sottotetto.

BALCONE

Si definisce “balcone” un elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto rispetto al filo delle pareti o delimitazioni perimetrali esterne dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

Il balcone si configura come elemento edilizio privo di autonoma copertura, salva la parziale protezione dagli agenti atmosferici eventualmente offerta da soprastanti balconi, sporti di gronda o altri elementi aggettanti.

Ove aggettante per più di ml 1,50 dal filo delle pareti o delimitazioni perimetrali esterne, il balcone concorre alla determinazione della sagoma dell'edificio.

BALLATOIO

1. Si definisce “ballatoio” un elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione dell'accesso a più unità immobiliari, munito di ringhiera o parapetto.
2. Il ballatoio può essere compreso entro il filo delle pareti o delimitazioni perimetrali esterne dell'edificio o posto in aggetto alle medesime. Ove aggettante per più di ml 1,50 dal filo delle pareti o delimitazioni perimetrali esterne dell'edificio, ancorché configurato come spazio aperto delimitato da semplice ringhiera o parapetto, il ballatoio concorre alla determinazione della sagoma dell'edificio.
3. Se provvisto di tamponamenti esterni, il ballatoio concorre alla determinazione dell'involucro edilizio.

BOW-WINDOW

La porzione finestrata di un locale, anche con sviluppo su più piani, sporgente dal filo delle pareti o delimitazioni perimetrali esterne di un edificio.

CANTINE (O SCANTINATI)

Locali accessori, interrati o prevalentemente interrati, generalmente adibiti ad uso di ricovero o ripostiglio di oggetti, merci o materiali, e comunque sprovvisti di requisiti e dotazioni atti a consentire la permanenza ancorché saltuaria di persone.

COMPLESSO EDILIZIO

Insieme di edifici, pertinenze e parti di uso comune, caratterizzato da autonomia funzionale.

COPERTURA

1. Delimitazione superiore di un edificio, o di altro manufatto edilizio comunque denominato provvisto o meno di tamponamenti laterali, atta ad assicurare protezione dagli agenti atmosferici. Essa è costituita da una struttura portante e da un manto superficiale esterno e comprende anche ulteriori elementi di finitura eventualmente interposti tra i medesimi quali gli strati di coibentazione e di impermeabilizzazione.
2. La copertura assume diverse denominazioni in ragione della sua configurazione strutturale e morfotipologica oppure in relazione al materiale usato per la struttura o per il manto superficiale.
3. Si intende per copertura inclinata quella con pendenza superiore al 10%.

INTERCAPEDINI

1. Spazi variamente configurati, delimitati da strutture portanti, pareti, pannellature fisse o controsoffitti, ed aventi esclusiva funzione igienico-sanitaria, finalizzata alla salubrità, al comfort igrometrico o alla climatizzazione dei locali dell'edificio, oppure esclusiva funzione tecnologica,

finalizzata all'alloggiamento di tubazioni o impianti, la cui accessibilità è limitata alle sole operazioni di ispezione e manutenzione.

2. Sono da considerarsi intercapedini spazi quali, ad esempio, scannafossi, gattaiolati, cavedi, colonne per la ventilazione di locali tecnici o vani accessori, camini del vento, sottotetti non praticabili.
3. La larghezza massima dello scannafosso è di ml 0,90.

INTRADOSSO

1. Piano di imposta di strutture monolitiche quali solette o solai, oppure, nel caso di strutture composte quali quelle in legno o assimilabili, piano di imposta dell'orditura secondaria con interasse non superiore a cm 80.
2. Ai fini dell'individuazione dell'intradosso non rileva la presenza di eventuali controsoffitti, né l'eventuale maggior spessore dell'orditura principale.

LOGGIA/LOGGIATO

Si definisce "loggia / loggiato" un elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte lungo il perimetro esterno dell'edificio o verso spazi pertinenziali interni, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

1. Le logge o loggiati possono essere intervallati da pilastri o colonne.
2. Le logge o loggiati, pur non facendo parte dell'involucro edilizio, concorrono alla determinazione della sagoma dell'edificio.

PARTI CONDOMINIALI O DI USO COMUNE

Locali o spazi variamente configurati non afferenti in via esclusiva a singole unità immobiliari, quali ad esempio porticati o porticati privati, androni di ingresso, scale e vani ascensore condominiali, passaggi coperti carrabili o pedonali, ballatoi, autorimesse collettive, lavatoi comuni, cabine idriche, centrali termiche condominiali, chiostrine, cortili interni.

PENSILINA

1. Si definisce "pensilina" un elemento edilizio accessorio di copertura posto in aggetto alle pareti o delimitazioni perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

PIANO O LOCALE FUORI TERRA

Piano dell'edificio - o locale dell'edificio - il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno, del marciapiede o della pavimentazione, posti in
aderenza all'edificio.

PIANO O LOCALE INTERRATO

1. Si definisce "piano o locale interrato" un piano o locale di un edificio il cui soffitto, misurato all'intradosso, si trova in ogni sua parte ad una quota pari o inferiore rispetto a quella del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza all'edificio.
2. Ai fini della individuazione dei piani o locali interrati, non rileva la presenza puntuale di manufatti quali scale esterne o rampe aventi le dimensioni minime necessarie a consentire l'accesso a tali piani o locali.
3. In caso di manufatti isolati, oppure di locali in tutto o in parte esterni all'area di sedime dell'edificio cui afferiscono, si considerano interrati solo i locali, o parti di essi, il cui estradosso di copertura non fuoriesca dalla quota del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza all'edificio medesimo.
4. I locali interrati dovranno avere una superficie non superiore a 1,5 volte quella coperta del piano terra.

PIANO O LOCALE SEMINTERRATO

1. Si definisce “piano o locale seminterrato” un piano o locale di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza all’edificio e il cui soffitto, misurato all’intradosso, si trova ad una quota superiore rispetto al terreno, al marciapiede o alla pavimentazione posti in aderenza all’edificio.
2. Si considerano prevalentemente interrati i piani o i locali seminterrati il cui volume totale (VTot), misurato al lordo delle pareti perimetrali esterne, sia in prevalenza collocato al di sotto della quota del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza all'edificio.

PIANO SOTTOTETTO

1. Si definisce “sottotetto” lo spazio compreso tra l’intradosso della copertura dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano sottostante.
2. Il sottotetto è utilizzabile per spazi o locali destinati alla permanenza continuativa di persone, se provvisto di idonei requisiti igienico-sanitari, oppure per spazi o locali accessori, se sprovvisto dei suddetti requisiti.
3. Gli spazi sottotetto non praticabili delimitati inferiormente da controsoffitti o elementi consimili, aventi esclusiva funzione igienico-sanitaria o tecnologica, sono da considerarsi intercapedini.

PORTICO/PORTICATO

1. Elemento edilizio coperto situato al piano terreno o ad altro livello di accesso degli edifici intervallato da colonne o pilastri, aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio o verso spazi pertinenziali interni.
2. Il portico o porticato può costituire talora spazio condominiale o di uso comune, oppure pubblico o asservito ad uso pubblico.
3. Non fanno parte del portico o porticato le eventuali porzioni delimitate da pareti, infissi o altri elementi suscettibili di determinare vani chiusi.
4. Il porticato, pur non facendo parte dell’involucro edilizio, concorre alla determinazione della sagoma dell’edificio.

SERRA SOLARE

1. Elemento di architettura bioclimatica finalizzato ad introitare la radiazione solare coadiuvando nella stagione invernale il riscaldamento dell’edificio o dell’unità immobiliare.
2. La serra solare deve essere posta in condizioni ottimali di irraggiamento e schermata all’irraggiamento durante la stagione estiva, per evitare il surriscaldamento dei locali contigui. La specifica finalità del risparmio energetico è certificata nella documentazione tecnica di progetto, nella quale è quantificata, attraverso i necessari calcoli energetici, la riduzione dei consumi di combustibile fossile per il riscaldamento invernale.
3. La serra solare concorre alla determinazione dell’involucro edilizio e della sagoma dell’edificio.

SOPPALCO

1. Si definisce “soppalco” una partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso di idonea altezza, avente almeno un lato aperto sul locale principale nel quale è collocato, con le precisazioni di cui all’art.39.
2. Con la realizzazione del soppalco viene a determinarsi, secondo i casi, un quantitativo aggiuntivo di superficie utile (SU), oppure di superficie accessoria (SA).

TERRAZZA

1. Si definisce “terrazza” un elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell’edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni di un’unità immobiliare, o da parti condominiali o di uso comune.
2. Laddove assolva in tutto o in parte alla funzione di copertura principale dell’edificio o di parti di esso la terrazza assume, secondo le diverse configurazioni, la denominazione di lastrico solare o di terrazza a tasca.

TERRAZZA A TERRA

Ripiano praticabile esterno e scoperto, appoggiato al piano di campagna, ed eventualmente delimitato da un parapetto o da una ringhiera, posto al livello del piano terra dell'edificio e direttamente accessibile dallo stesso. La terrazza a terra è finalizzata esclusivamente alla migliore fruizione del giardino e degli spazi aperti, non concorre alla formazione della superficie coperta.

La terrazza a terra non concorre alla formazione della sagoma ed è esclusa dal computo della distanza riferita alla fascia di rispetto di cui all'art. 16.3 del Piano Operativo per una sporgenza massima di 1,5 m.

TETTOIA

1. Si definisce “tettoia” un elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibito ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.
2. La tettoia deve essere totalmente o prevalentemente priva di tamponamenti esterni.
3. La tettoia può essere:
 - a) libera su tutti i lati;
 - b) libera su due o tre lati e, per i restanti, posta in aderenza ad un fabbricato principale, dal quale può avere anche accesso diretto.
4. La tettoia di cui al comma 3 lettera b), ove configurata come struttura obiettivamente distinta dal fabbricato principale dal punto di vista morfotipologico e strutturale, costituisce fattispecie distinta dalla loggia o portico e dal porticato. La sagoma della tettoia così configurata è da considerarsi autonoma e distinta da quella del fabbricato principale al quale è posta in aderenza.

VERANDA

1. Si definisce “veranda” un locale o spazio praticabile coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.
 2. La veranda può essere ricavata delimitando, in tutto o in parte, spazi accessori ad uso privato (quali una loggia, un portico, un balcone, una terrazza, una tettoia direttamente accessibile da una unità immobiliare), oppure realizzando ex novo spazi aventi le medesime caratteristiche.
- L’installazione di superfici vetrate o elementi trasparenti per la realizzazione della veranda costituisce modifica dell’involucro edilizio. Tale installazione rileva ai fini della determinazione della sagoma dell’edificio nei soli casi in cui la veranda non sia ricavata delimitando in tutto o in parte spazi aperti già compresi nella sagoma del medesimo (ad esempio una loggia, un portico, un balcone con aggetto superiore a ml 1,50).

VOLUMI TECNICI

1. Si definiscono “volumi tecnici” i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio del complesso edilizio, dell’edificio o dell’unità immobiliare (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).
2. I volumi tecnici hanno caratteristiche morfotipologiche che ne attestano in modo inequivocabile l’utilizzo, e possono essere sia esterni che interni all’involucro edilizio di riferimento, parzialmente o totalmente interrati, o collocati fuori terra, oppure posti al di sopra della copertura dell’edificio. Essi devono avere dimensioni non superiori a quelle indispensabili per

l'alloggiamento e la manutenzione delle apparecchiature, o comunque non superiori ai minimi dettati dalle norme in materia di sicurezza.

3. Sono esemplificativamente da considerarsi volumi tecnici manufatti quali: cabine elettriche; vani caldaia; locali in genere per impianti centralizzati di riscaldamento, climatizzazione, trattamento e deposito di acque idrosanitarie; extracorsa degli ascensori e relativi locali macchine; cisterne e serbatoi idrici.
4. Concorrono alla determinazione dell'involucro dell'edificio e della sagoma di riferimento solo i volumi tecnici posti in aderenza o sulla copertura del medesimo, e che risultino totalmente integrati con esso dal punto di vista morfotipologico o strutturale.

ART. 3 - Definizione tecniche di riferimento per gli interventi urbanistico-edilizi

EDIFICIO (O FABBRICATO)

4.- Si definisce "edificio (o fabbricato)" una costruzione stabile, costituita da una o più unità immobiliari e da eventuali parti di uso comune, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

EDIFICIO UNIFAMILIARE

1. Si definisce "edificio unifamiliare" un edificio costituito da un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente e strutturalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.
2. Ai fini dell'esenzione dalla quota di contributo relativo al costo di costruzione per gli interventi di ristrutturazione edilizia o di ampliamento di cui all'articolo 188, comma 2, lettera b), della l.r. 65/2014 si considerano, salvo diverse disposizioni del regolamento edilizio comunale, gli edifici unifamiliari aventi superficie complessiva (SCom) pari o inferiore a mq 105, e che mantengano la loro indipendenza strutturale e funzionale anche nella configurazione modificata dall'intervento edilizio.

EDILIZIA SOCIALE

Edilizia finalizzata alla salvaguardia della coesione sociale attraverso la riduzione del disagio abitativo degli individui e dei nuclei familiari che non sono in grado di accedere alla locazione o acquisto di alloggi nel libero mercato. L'edilizia sociale comprende gli edifici e gli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), nonché gli edifici e gli interventi di edilizia convenzionata, così come definiti dagli artt. 186 e 187 della L.R. 65/2014 e dai relativi Regolamenti Comunali.

UNITA IMMOBILIARE

1. Ai fini del presente regolamento si definisce "unità immobiliare" un insieme di locali e spazi tra loro collegati, avente autonomo accesso e indipendenza funzionale, capace di soddisfare autonomamente specifiche esigenze di utilizzo, siano esse di tipo residenziale o di tipo diverso dalla residenza. Costituiscono parte integrante dell'unità immobiliare le sue eventuali pertinenze o spazi accessori di uso esclusivo.

Il dimensionamento di ciascuna unità immobiliare presuppone il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari riferite ai diversi tipi di utilizzo o di attività da insediare.

PERTINENZA

1. Si definisce "pertinenza" un'opera o manufatto edilizio legato da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale esistente o da realizzare, non

utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.

1. I manufatti pertinenziali devono essere comunque correttamente progettati in rapporto all'area di pertinenza e all'edificio principale, e nel caso di fabbricati plurifamiliari la progettazione deve essere contestuale e unitaria.
2. La superficie della pertinenza va computata nella verifica di saturazione del lotto.
3. Si rimanda alla lettura dell'art. 17.10 del Piano Operativo.

ORGANISMO EDILIZIO

Unità immobiliare, o edificio, oppure il complesso edilizio, interessato dall'intervento urbanistico-edilizio e/o dal mutamento della destinazione d'uso.

INVOLUCRO EDILIZIO

1. Si definisce "involucro edilizio" la figura solida di inviluppo che delimita tutte le parti chiuse dell'edificio o manufatto edilizio, comprese eventuali porzioni interrato, di qualsiasi destinazione e consistenza.
2. L'involucro edilizio è delimitato nella parte superiore dall'estradosso della copertura, comunque configurata, nelle parti laterali dal filo esterno delle pareti o delimitazioni perimetrali dell'edificio o manufatto edilizio, al lordo di eventuali bow-window e verande, nella parte inferiore dall'intradosso del piano di calpestio più basso, ancorché parzialmente o totalmente interrato.
3. Non concorrono alla determinazione dell'involucro edilizio dell'edificio:
 - a) le logge, i portici, i porticati, gli spazi praticabili aperti in genere;
 - b) i ballatoi aperti, i balconi, gli aggetti ornamentali, gli sporti di gronda, le pensiline ed altre coperture a sbalzo comunque denominate;
 - c) le eventuali tettoie poste in aderenza all'edificio o a parti di esso;
 - d) le scale esterne, ivi comprese le scale di sicurezza, fatta eccezione per gli eventuali spazi chiusi e coperti posti in aderenza all'edificio da esse delimitati;
 - e) i volumi tecnici posti in aderenza all'edificio o sulla copertura del medesimo, fatta eccezione per i volumi tecnici totalmente integrati con l'edificio medesimo dal punto di vista morfotipologico e strutturale;

il maggiore spessore delle pareti perimetrali esterne determinato dall'applicazione di strati isolanti termici, costituente incentivo urbanistico ai sensi delle norme statali e regionali in materia di edilizia sostenibile, e comunque tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nell'ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le norme in materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.

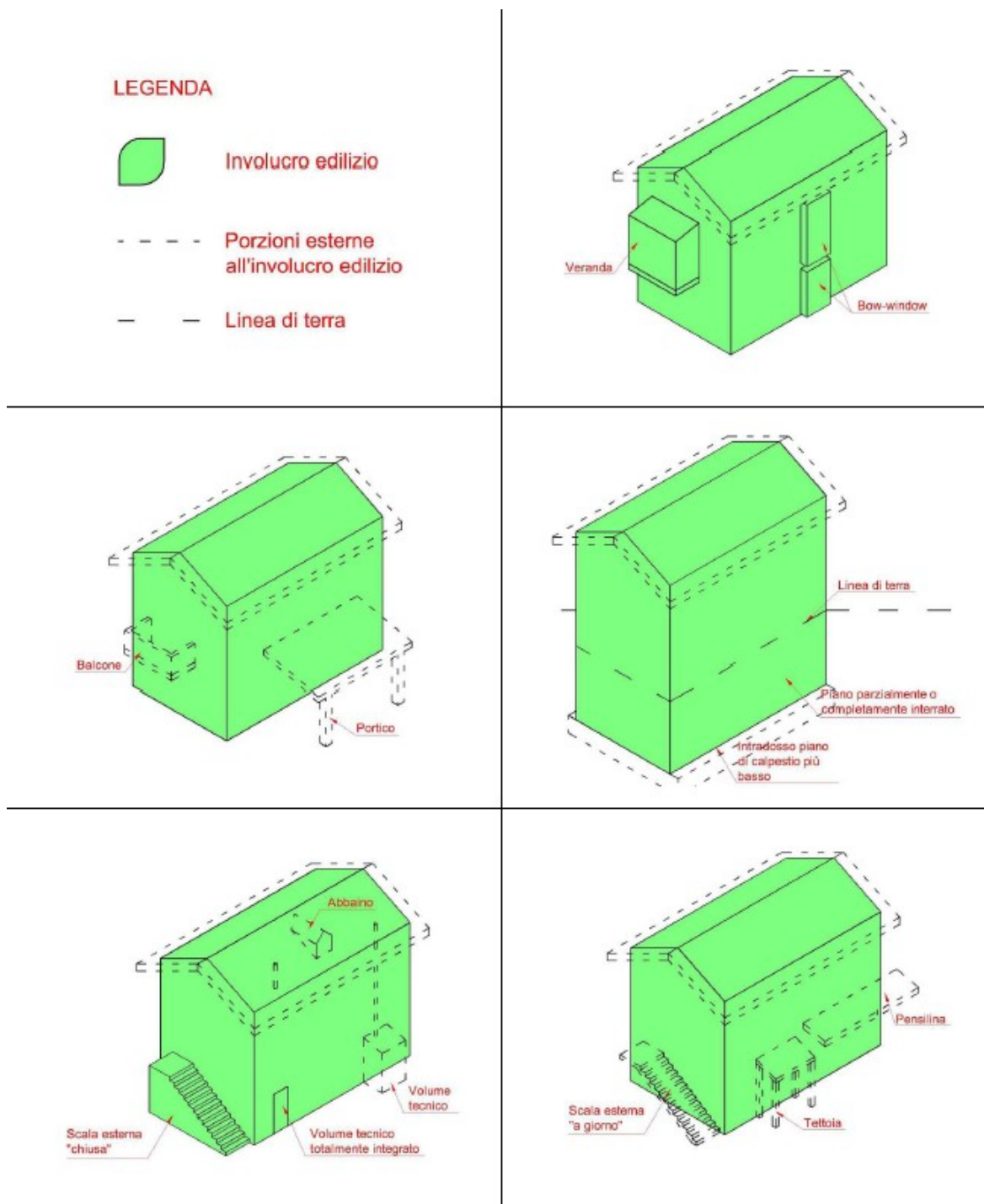


Illustrazione 1: schemi esemplificativi della definizione di "Involucro"

SAGOMA

1. Si definisce “sagoma” la conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio o il manufatto edilizio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a ml 1,50.
2. La sagoma è delimitata: nella parte superiore dall’estradosso della copertura, comunque configurata; nelle parti laterali dal profilo perimetrale esterno fuori terra dell’edificio o manufatto edilizio, con esclusione di elementi edilizi aperti con aggetto pari o inferiore a ml 1,50; nella parte

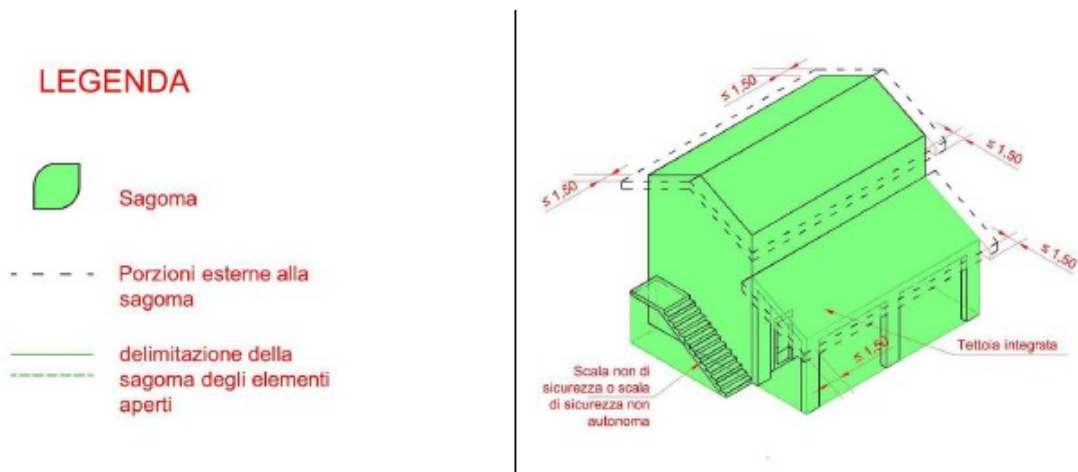
inferiore dalla quota del terreno, del marciapiede o della pavimentazione, posti in aderenza all'edificio o manufatto.

3. Non concorrono alla determinazione della sagoma:

- a) la porzione interrata dell'edificio, di qualsiasi destinazione e consistenza. Relativamente alla determinazione della quota del piano di campagna in aderenza all'edificio - e alla conseguente individuazione delle sue porzioni interrate - non rileva la presenza puntuale di manufatti di accesso a locali interrati quali scale esterne o rampe;
- b) gli elementi edilizi aperti comunque denominati - quali ballatoi, balconi, aggetti ornamentali, sporti di gronda, pensiline ed altre coperture a sbalzo - il cui aggetto, misurato dal filo esterno delle pareti o delimitazioni perimetrali, al lordo di spazi praticabili aperti quali logge o loggiati, risulti pari o inferiore a ml 1,50;
- c) le tettoie o le scale esterne di sicurezza poste in aderenza all'edificio, ove obiettivamente autonome rispetto al medesimo dal punto di vista morfotipologico o strutturale e come tali aventi sagoma distinta;
- d) i volumi tecnici posti in aderenza all'edificio o sulla copertura del medesimo, fatta eccezione per i volumi tecnici totalmente integrati con l'edificio medesimo dal punto di vista morfotipologico o strutturale;
- e) il maggiore spessore delle pareti perimetrali esterne determinato dall'applicazione di strati isolanti termici, costituente incentivo urbanistico ai sensi delle norme statali e regionali in materia di edilizia sostenibile, e comunque tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nell'ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le norme in materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.

4. Non costituiscono modifiche della sagoma:

- le eventuali modeste rotazioni o traslazioni dell'edificio o manufatto rispetto all'area di sedime assentita; la realizzazione di verande, ove ricavate delimitando in tutto o in parte con superfici vetrate o con elementi trasparenti, parzialmente o totalmente apribili, spazi aperti già compresi nella sagoma dell'edificio, quali una loggia, un portico, un balcone con aggetto superiore a ml 1,50, una tettoia direttamente accessibile da una unità immobiliare che sia parte integrante del fabbricato principale dal punto di vista strutturale o morfotipologico.



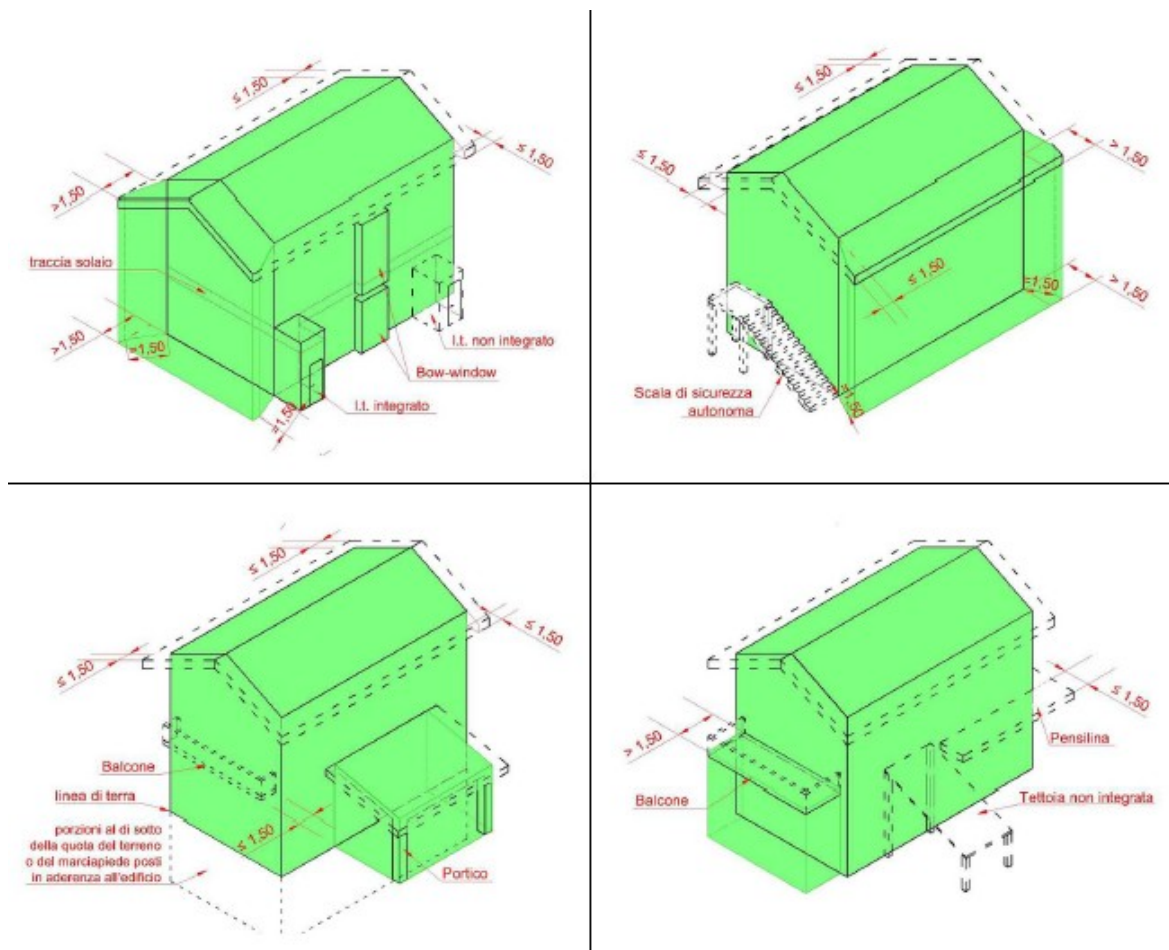


Illustrazione 2: schemi esemplificativi della definizione di "Sagoma"

DISTANZE

1. Si definisce "distanza" la lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.
2. Il riferimento alla sagoma ai fini del rispetto delle distanze prescritte rileva ai soli fini edilizi ed urbanistici.
 - a) La distanza tra fabbricati (DF) non può essere inferiore a ml. 3,00, non è richiesto il rispetto di tale distanza minima nel caso di edificazione in aderenza a edifici sul confine di proprietà, a condizione che l'impronta del nuovo fabbricato sia uguale o contenuta in quella del fabbricato esistente.
 - b) La distanza dai confini (DC) non può essere inferiore a ml. 5,00, salvo accordo tra i confinanti, mediante atto pubblico registrato e trascritto.
 - c) La distanza tra pareti finestrate che si fronteggiano deve essere non inferiore a ml. 10,00; nel caso di corpi di fabbrica dello stesso edificio queste possono essere ridotte a ml. 5,00.
 - d) La distanza dai limiti di zona (DZ) corrisponde alla distanza minima della sagoma del fabbricato dai limiti di zona per gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia ricostruttiva modificativa, addizione volumetrica, sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica e non può essere inferiore a ml. 5,00, esclusivamente in relazione alle zone F1, F2, F8, E6 (come indicato nell'art. 25.2 del Piano Operativo).
 - e) Le piscine devono rispettare la distanza dalle strade di cui all'art. 16.3 del Piano Operativo ed essendo equiparate alle cisterne di cui all'art. 889 del Codice Civile, indipendentemente dalla loro tipologia e con esclusione di quelle stagionali e temporanee che non prevedono opere edilizie per la loro installazione, devono essere realizzate ad almeno ml. 2,00 dal confine di proprietà.

3. Le distanze di cui al comma a e c) sono derogate, dove previsto, da normative nazionali o in caso di Piani attuativi o di Progetti Unitari Convenzionati

LOTTO URBANISTICO DI RIFERIMENTO

1. Porzione di terreno la cui relazione qualificata con un edificio o complesso edilizio, esistente o da realizzare, assume rilevanza ai fini dell'applicazione delle previsioni contenute negli strumenti ed atti comunali di pianificazione urbanistica.
Il lotto urbanistico di riferimento comprende l'area di sedime dell'edificio o complesso edilizio e i relativi spazi di pertinenza; possono farne parte anche eventuali porzioni di terreno ubicate nelle immediate vicinanze, purché funzionalmente correlate a titolo permanente all'edificio o complesso edilizio medesimo.
2. Ai fini dell'individuazione del lotto urbanistico di riferimento assumono rilevanza elementi quali:
 - a) la destinazione dei suoli definita dal PO o dai piani attuativi o progetti unitari convenzionati o piani di recupero o rigenerazione urbana;
 - b) per gli edifici di recente origine, la porzione di superficie fondiaria (Sf) originariamente presa a riferimento per l'edificazione e per il calcolo delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale, quale risulta da atti abilitativi di natura urbanistico-edilizia;
 - c) per gli edifici di origine non recente, la posizione catastale del fabbricato alla data di adozione dello strumento urbanistico, oppure, in mancanza, quella desumibile dal catasto d'impianto o dalla documentazione maggiormente risalente nel tempo tra quella disponibile.
 - d) nel caso di modificazione dei confini di proprietà dovranno essere verificati i lotti interessati già utilizzati ai fini dell'applicazione dell'IF.
3. Il lotto di intervento minimo corrisponde alla superficie minima necessaria per la realizzazione di un singolo intervento edilizio nel rispetto dei parametri urbanistici, delle distanze dai confini, dalle strade, dai fabbricati, dalle zone.

AREA DI SEDIME

1. Si definisce "sedime" l'impronta a terra dell'edificio o del manufatto edilizio, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.
2. L'area di sedime dell'edificio o manufatto edilizio è delimitata dal perimetro della sagoma del primo piano fuori terra, ossia dal filo esterno delle pareti o delimitazioni perimetrali dell'edificio o manufatto edilizio, al lordo di spazi praticabili aperti quali portici o porticati.
3. Sono esclusi dal perimetro dell'area di sedime:
 - a) il maggiore spessore delle pareti perimetrali esterne conseguito attraverso l'applicazione di strati isolanti termici, costituente incentivo urbanistico ai sensi delle norme statali e regionali in materia di edilizia sostenibile;
 - b) gli elementi edilizi, quali tettoie, volumi tecnici o scale esterne di sicurezza, posti in aderenza all'edificio, ove obiettivamente autonomi dal punto di vista morfotopologico o strutturale, e come tali aventi sagoma distinta.

DOTAZIONE DI PARCHEGGI PER LA SOSTA STANZIALE

1. Quantitativi minimi di aree per parcheggio ad uso privato, comprensive dei relativi spazi di manovra, da reperirsi in relazione a specifiche categorie di intervento edilizio o mutamento della destinazione d'uso degli organismi edilizi in conformità con le norme statali o regionali.
2. La misura minima di tali dotazioni è definita dall'articolo 41 sexies, legge 17 agosto 1942, n.1150 (Legge urbanistica), oppure, se superiore dalle NTA (DT 01b) del PO.

DOTAZIONE DI PARCHEGGI PER LA SOSTA DI RELAZIONE

1. Quantitativi minimi di aree per parcheggio ad uso privato, comprensive dei relativi spazi di manovra, da reperirsi in relazione alla creazione o ampliamento, anche mediante mutamento della destinazione d'uso, di esercizi commerciali, di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, o di altre attività ad essi assimilate dalla "disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" approvata dal comune ai sensi dell'articolo 98 della L.R. 65/2014.
2. La misura minima di tali dotazioni per la sosta di relazione è definita ai sensi della legge regionale n°62/2018 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) e relativo regolamento di attuazione, con riferimento alle superfici di vendita dei singoli esercizi commerciali, oppure, se superiore dalle NTA (DT 01b) del PO.

DOTAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO

1. Si definiscono "dotazioni di parcheggio pubblico" i quantitativi di aree per parcheggi pubblici o ad uso pubblico, comprensive dei relativi spazi di manovra, da reperirsi e localizzarsi in sede di formazione degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, oppure, salva diversa disposizione dei medesimi, in sede di formazione dei piani attuativi o dei progetti unitari convenzionati in essi previsti.

La misura minima delle dotazioni di parcheggio pubblico è definita dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 6 agosto 1967, n. 765), oppure, se superiore, da specifiche disposizioni contenute nelle NTA (DT 01b) del PO.

INCREMENTO DEL CARICO URBANISTICO

1. Si definisce "carico urbanistico" il fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.
2. Si determina sempre un incremento del carico urbanistico nei seguenti casi:
 - a) interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, oppure addizioni volumetriche agli edifici esistenti, come definiti dalle norme regionali, ove comportanti incremento del numero di abitanti convenzionalmente insediati o insediabili, ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, oppure reperimento di dotazioni aggiuntive di parcheggi per la sosta stanziale o di relazione;
 - b) interventi comunque denominati dai quali derivi incremento del numero di unità immobiliari, anche in assenza di contestuale mutamento della destinazione d'uso;
 - c) interventi comunque denominati dai quali derivi un aumento della superficie utile (SU) degli organismi edilizi;
 - d) mutamenti della destinazione d'uso di organismi edilizi esistenti, ove comportanti il reperimento di dotazioni aggiuntive di parcheggi per la sosta stanziale o di relazione;
 - e) incremento della superficie di vendita o esistenti;

ART. 4 - Parametri urbanistici ed edilizi

I parametri da applicarsi nella progettazione degli interventi e nelle verifiche di conformità sono definiti nel presente articolo. Il DPGR n°39/R/2018 costituisce il riferimento unico per le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi che non siano espressamente riportati nel presente Regolamento.

DOTAZIONI TERRITORIALI

1. Le DT sono Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dal PO.
2. Le aree destinate alle DT corrispondono alla superficie territoriale (ST) al netto della superficie fondiaria (SF). Esse rappresentano la porzione della superficie territoriale (ST) destinata alla viabilità, all'urbanizzazione primaria e secondaria ed alle altre dotazioni territoriali pubbliche, comprendenti le aree di proprietà pubblica o comunque a destinazione pubblica, nonché le parti eventualmente assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico.

SUPERFICIE TERRITORIALE

Si definisce “superficie territoriale” (ST) la superficie complessiva effettiva di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica subordinato alla previa approvazione di un piano attuativo o di un progetto convenzionato comunque denominato. Comprende la superficie fondiaria (SF) e le aree per dotazioni territoriali (DT), ivi comprese quelle esistenti.

La superficie territoriale (St) comprende le aree ricadenti all'interno delle fasce di rispetto stradale di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

SUPERFICIE FONDIARIA

Si definisce “superficie fondiaria” (SF) la superficie complessiva effettiva di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio privato. È costituita dalla superficie territoriale (ST) al netto delle aree per dotazioni territoriali (DT), ivi comprese quelle esistenti. La superficie fondiaria (SF) comprende l'area di sedime degli edifici e gli spazi di pertinenza degli stessi, nonché eventuali lotti ad uso privato ancorché privi di capacità edificatoria.

INDICE INSEDIATIVO RESIDENZIALE

1. E' il parametro (IR) che esprime il quantitativo di superficie edificabile (SE) attribuito dal PS e dal PO di pianificazione a ciascun abitante insediato o insediabile, tale indice è definito in mq/ab 40, comprensivo di tutte le funzioni complementari alla funzione residenziale.
2. Il numero complessivo di abitanti convenzionalmente insediati o insediabili sul territorio comunale, calcolato in base al IR costituisce parametro di riferimento per il dimensionamento degli standard urbanistici e delle altre dotazioni territoriali .
3. Per standard urbanistici, ai fini del comma 2, si intendono le dotazioni minime per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusioni delle sedi viarie.

INDICE DI EDIFICABILITÀ TERRITORIALE

Si definisce “indice di edificabilità territoriale” (IT) la quantità massima di superficie edificabile (o edificata) (SE) su una determinata superficie territoriale (ST), comprensiva dell'edificato esistente.

INDICE DI EDIFICABILITÀ FONDIARIA

Si definisce “indice di edificabilità fondiaria” (IF) la quantità massima di superficie edificabile (o edificata) (SE) su una determinata superficie fondiaria (SF), comprensiva dell'edificato esistente.

SUPERFICIE EDIFICABILE (O EDIFICATA)

1. Si definisce “superficie edificabile (o edificata)” (SE) la porzione della superficie totale (STot) rilevante ai fini del dimensionamento delle previsioni edificatorie degli strumenti urbanistici comunali.
2. La superficie edificabile comprende:
 - a) - la somma delle superfici utili (SU) di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati, misurate al lordo degli elementi verticali compresi nel profilo perimetrale esterno dell'edificio quali muri perimetrali, pilastri, partizioni interne, sguinci, vani di porte e

finestre, ivi comprese quelle dei sottotetti recuperati a fini abitativi ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti);

b) - la somma delle superfici accessorie (SA) di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati, misurate al lordo degli elementi verticali compresi nel profilo perimetrale esterno dell'edificio, quali muri perimetrali, pilastri, partizioni interne, sginci, vani di porte e finestre, con esclusivo riferimento alle porzioni nel seguito specificate:

b.1) - le scale interne all'involucro edilizio ad uso esclusivo di singole unità immobiliari. La superficie edificabile (o edificata) (SE) di tali scale è computata una sola volta con esclusivo riferimento al piano agibile più basso da esse collegato e corrisponde alla superficie sottostante alla proiezione sul piano orizzontale delle rampe e dei pianerottoli intermedi;

b.2) - i vani ascensore ad uso esclusivo di singole unità immobiliari. La superficie edificabile (o edificata) (SE) di tali vani è computata con esclusivo riferimento al piano agibile più basso tra quelli serviti;

b.3) - le logge o loggiati e i portici o porticati ad uso esclusivo di singole unità immobiliari con il lato minore superiore a ml 2,00, misurato come distanza tra la parete esterna dell'edificio ed il profilo perimetrale esterno di delimitazione della sagoma del medesimo. Ai fini del computo della superficie edificabile (o edificata) (SE) si considera la sola parte eccedente la misura indicata;

b.4) - i locali o spazi accessori, per le sole porzioni aventi altezza utile (HU) effettiva pari o superiore a ml 1,80, ancorché non delimitate da muri, che non presentino i requisiti richiesti per i locali agibili costituenti superficie utile (SU), ivi comprese le porzioni di piani o locali sottotetto con le stesse caratteristiche; sono comunque esclusi gli spazi sottotetto con altezza utile non superiore a ml 2,00, privi di scale fisse di collegamento con piani sottostanti, o di altri sistemi stabili di accesso, e non dotati di aperture esterne o a filo tetto, con la sola eccezione dell'abbaino o altra apertura avente esclusiva funzione di accesso alla copertura;

b.5) - i locali o spazi accessori chiusi comunque denominati ricavati delimitando in tutto o in parte con superfici vetrate o con elementi trasparenti, parzialmente o totalmente apribili, spazi accessori aperti ad uso privato quali una loggia, una terrazza, un balcone, un portico, una tettoia direttamente accessibile da un'unità immobiliare, fatta eccezione per le serre solari;

b.6) - i locali o spazi accessori ricavati tamponando in tutto o in parte una tettoia libera su tutti i lati o comunque non direttamente accessibile da un'unità immobiliare;

b.7) - all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato: le autorimesse private, singole o collettive, di qualsiasi consistenza, comprensive dei relativi spazi di manovra, fatta eccezione per le sole autorimesse interrate o prevalentemente interrate e relativi spazi di manovra purché legate da vincolo di pertinenzialità permanente all'unità immobiliare di riferimento ed aventi altezza utile (HU) non superiore a ml 2,40. Un'altezza utile (HU) superiore a ml 2,40 può essere ammessa, ai fini dell'esclusione dal computo della superficie edificabile (o edificata) (SE) di tali autorimesse, solo per obblighi derivanti dalla normativa antincendio o da altre norme di sicurezza. Tali tipi di autorimesse sono ammesse in zona collinare se compatibili con il contesto paesaggistico e nelle zone di pianura se compatibili con le problematiche idrauliche.

b.8) - all'interno del perimetro del territorio urbanizzato individuato dal piano strutturale, indipendentemente dalla loro collocazione rispetto alla quota del piano di campagna:

b.8.1) - le porzioni di autorimesse private, singole o collettive, eccedenti le dotazioni minime di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione definite dalle norme statali e regionali in materia urbanistico-edilizia, oppure, se superiori, dalla disciplina comunale, ancorché legate da vincolo di pertinenzialità permanente all'unità immobiliare di riferimento ed aventi altezza utile (HU) non superiore a ml 2,40. Nel computo della

superficie edificabile (o edificata) (SE) di tali porzioni sono compresi i relativi spazi di manovra;

- b.8.2)** - le porzioni di autorimesse private, singole o collettive, aventi altezza utile (HU) superiore a ml 2,40, ancorché legate da vincolo di pertinenzialità permanente all'unità immobiliare di riferimento e non eccedenti le dotazioni minime di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione definite dalle norme statali e regionali in materia urbanistico-edilizia, oppure, se superiori, dalla disciplina comunale. Nel computo della superficie edificabile (o edificata) (SE) di tali porzioni sono compresi i relativi spazi di manovra. Un'altezza utile (HU) superiore a ml 2,40 può essere ammessa, ai fini dell'esclusione dal computo della superficie edificabile (o edificata) (SE) di tali autorimesse, solo per obblighi derivanti dalla normativa antincendio o da altre norme di sicurezza;
- b.8.3)** - le porzioni di autorimesse private, singole o collettive, di qualsiasi consistenza, aventi i requisiti igienico-sanitari e dotazioni atti a consentire la permanenza anche solo saltuaria di persone.
- b.9)** - le cantine, nonché in generale i locali interrati o prevalentemente interrati, con altezza utile (HU) superiore a ml 2,40, ancorché privi di requisiti igienico-sanitari e dotazioni atti a consentire la permanenza anche solo saltuaria di persone;
- b.10)** - all'esterno degli ambiti dichiarati a pericolosità geologica o idraulica elevata: i ripostigli pertinenziali collocati in tutto o in prevalenza al di sopra della quota del piano di campagna, e i relativi corridoi di servizio, ancorché con altezza utile (HU) non superiore a ml 2,40 e privi di requisiti e dotazioni atti a consentire la permanenza anche solo saltuaria di persone.
- b.11)** - le scale esterne all'involucro edilizio ad uso esclusivo di singole unità immobiliari, ove provviste di copertura o delimitate da tamponamenti perimetrali, fatta eccezione per quelle destinate al superamento di un solo piano di dislivello.

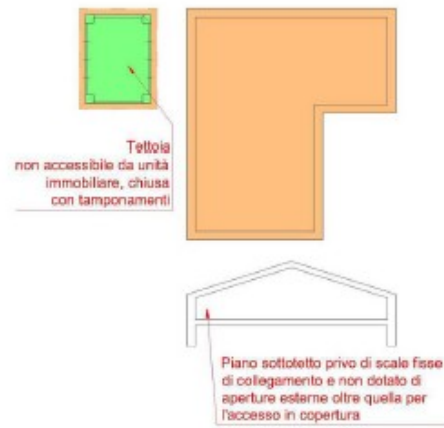
3. Sono comunque escluse dal computo della superficie edificabile (o edificata) (SE):

- a)** - tutte le superfici accessorie (SA) diverse da quelle sopra elencate, misurate al lordo degli elementi verticali compresi nel profilo perimetrale esterno dell'edificio, quali muri perimetrali, pilastri, partizioni interne, sguinci, vani di porte e finestre;
- b)** - tutti i maggiori volumi e superfici necessari a realizzare i requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici, come definiti e disciplinati dalle specifiche disposizioni statali e regionali volte all'eliminazione delle barriere architettoniche;
- c)** - tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nell'ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le norme in materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici. Sono in ogni caso esclusi, quali incentivi urbanistici in applicazione delle norme comunali, statali e regionali in materia di edilizia sostenibile:
 - c1)** - lo spessore delle murature esterne per la parte eccedente i minimi fissati dai regolamenti edilizi, e comunque per la parte eccedente i 30 cm;
 - c2)** - i sistemi bioclimatici, quali pareti ventilate, rivestimenti a cappotto e simili, capaci di migliorare le condizioni ambientali e ridurre i consumi energetici, nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici definiti dalle norme statali e regionali in materia di edilizia sostenibile;
 - c3)** - le serre solari;
- d)** tutte le e superfici escluse dal computo sia della superficie utile (SU) sia della superficie accessoria (SA).

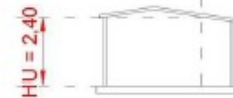
4. La superficie edificabile (o edificata) (SE) incide altresì sul calcolo del contributo per oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 184 della l.r. 65/2014.

5. La superficie edificabile costituisce parametro di riferimento per l'indice di edificabilità territoriale (IT), per l'indice di edificabilità fondiaria (IF), nonché per il calcolo del numero degli abitanti insediati o insediabili sul territorio comunale, in applicazione dell'indice insediativi residenziale (IR).
6. Nei casi di demolizione e ricostruzione di volumi con altezza utile inferiore a ml. 2,70 la SE recuperabile viene calcolata dividendo il volume (VE) da demolire per ml. 2,70;
7. Nei casi di cui al punto 6, se il volume oggetto di demolizione e ricostruzione è caratterizzato da locali con destinazioni legittimate di cui alla lettera a) dell'art. 29 del presente regolamento, non si applica la divisione per ml. 2,70 ma la SE recuperabile viene considerata per intero.

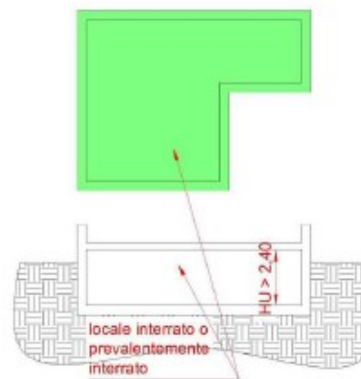
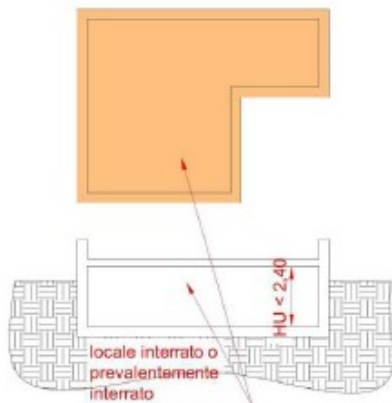




AUTORIMESSE o porzioni
 (anche se interrato)
 con $HU > 2,40$



NB: per $HU > 2,40$ le autorimesse sono sempre incluse nel computo della SE, ma per $HU \leq 2,40$ non sempre sono escluse.



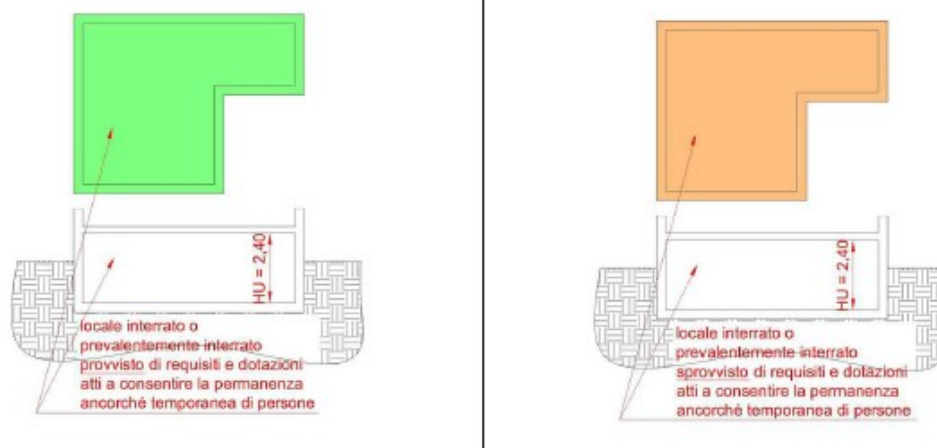


Illustrazione 3: schemi esemplificativi della definizione di "Superficie edificabile o edificata"

SUPERFICIE CALPESTABILE

Si definisce “superficie calpestabile” (SCal) la superficie netta di pavimento di un’unità immobiliare, oppure di un edificio o complesso edilizio, risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) ($SCal = SU + SA$).

SUPERFICIE UTILE

1. Si definisce “superficie utile” (SU), nel rispetto della definizione di “superficie utile abitabile” (Su) di cui all’articolo 3 del d.m.ll.pp. 10/05/1977, n. 801, la superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto delle superfici accessorie (SA) e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.
2. La superficie utile (SU) costituisce porzione della superficie calpestabile (SCal) di pavimento dell’edificio, comprendente i locali agibili di abitazione o di lavoro, con relativi servizi igienici, corridoi, disimpegni, ripostigli.
3. Sono comunque escluse dal computo della superficie utile (SU) le superfici di pavimento riferite a:
 - a) porzioni di locali, e altri spazi comunque denominati, con altezza utile (HU) effettiva inferiore a ml 1,80, ancorché non delimitate da muri;
 - b) intercapedini orizzontali o verticali comunque configurate, ivi compresi gli spazi delimitati da pareti ventilate e sistemi bioclimatici;
 - c) palchi morti ed altre analoghe superfici con accessibilità limitata al mero deposito di oggetti;
 - d) volumi tecnici;
 - e) opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia, di cui all’articolo 137 della l.r. 65/2014.
4. La superficie utile (SU) concorre alla determinazione della superficie complessiva (SCom), costituente parametro di riferimento per il calcolo del contributo per costo di costruzione di cui all’articolo 185 della l.r. 65/2014.

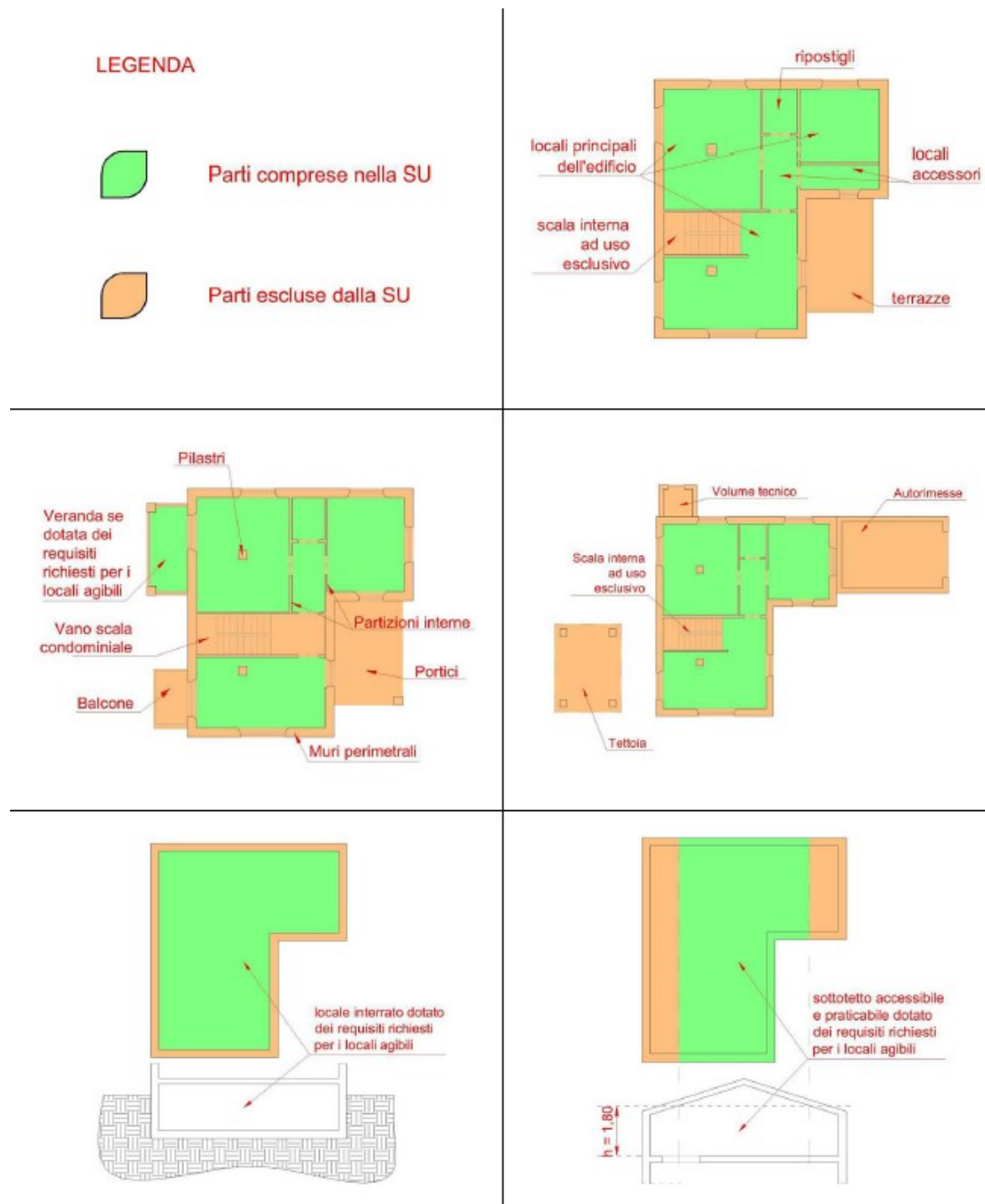


Illustrazione 4: schemi esemplificativi della definizione di "Superficie utile"

SUPERFICIE ACCESSORIA

1. Si definisce “superficie accessoria” (SA), nel rispetto della definizione di “superficie non residenziale destinata a servizi e accessori” (Snr) di cui all’articolo 2 del d.m.ll.pp. 10 maggio 1977, n. 801, la superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso delle unità immobiliari in esso presenti, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.
2. La superficie accessoria (SA) corrisponde alla parte residua della superficie calpestabile (SCal) di pavimento, una volta detratta la superficie utile (SU) ($SA = S_{Cal} - SU$).
3. Nel computo della superficie accessoria (SA) di una unità immobiliare sono compresi:
 - a) spazi aperti di uso esclusivo quali logge, portici, balconi, terrazze;

verande prive dei requisiti richiesti per i locali agibili che costituiscono superficie utile (SU); vani o locali sottotetto accessibili e praticabili, per la sola porzione con altezza utile (HU) effettiva pari o superiore a ml 1,80, ad esclusione di quelli che presentino i requisiti richiesti per i locali agibili che costituiscono superficie utile (SU);

- b) cantine, soffitte, ripostigli pertinenziali, ed altri locali accessori consimili;
 - c) vani scala interni, computati una sola volta con riferimento al piano agibile più basso. La superficie accessoria (SA) di tali vani corrisponde alla proiezione sul piano orizzontale delle rampe e dei pianerottoli intermedi;
 - d) vani ascensore interni, computati una sola volta in proiezione orizzontale sul piano agibile più basso tra quelli serviti;
 - e) autorimesse singole pertinenziali;
 - f) tettoie pertinenziali;
 - g) serre solari.
4. Nel computo della superficie accessoria (SA) di un edificio o complesso edilizio sono altresì compresi spazi condominiali, di uso comune, o asserviti ad uso pubblico, quali:
- a) autorimesse collettive e altri spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli, ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
 - b) androni di ingresso, scale e vani ascensore condominiali, passaggi coperti carrabili o pedonali, ballatoi o corridoi interni di distribuzione, lavatoi comuni, nonché altri locali e spazi coperti di servizio condominiali o di uso comune;
 - c) locali motore ascensore, cabine idriche, centrali termiche condominiali, ed altri vani tecnici consimili;
 - d) portici o porticati, gallerie pedonali e altri spazi coperti consimili ad uso comune o asserviti ad uso pubblico.
5. Sono comunque esclusi dal computo della superficie accessoria (SA):
- a) porzioni di locali, e altri spazi comunque denominati, con altezza utile (HU) effettiva inferiore a ml 1,80, ancorché non delimitate da muri;
 - b) intercapedini orizzontali o verticali comunque configurate, ivi compresi gli spazi delimitati da pareti ventilate e sistemi bioclimatici;
 - c) palchi morti ed altre analoghe superfici con accessibilità limitata al mero deposito di oggetti;
 - d) volumi tecnici diversi da quelli di cui al comma 4, lettera c);
 - e) opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia, di cui all'articolo 137 della l.r. 65/2014.
6. La superficie accessoria (SA) concorre alla determinazione della superficie complessiva (SCom), costituente parametro di riferimento per il calcolo del contributo per costo di costruzione di cui all'articolo 185 della l.r. 65/2014.

LEGENDA



Parti comprese nella SA



Parti escluse dalla SA





Illustrazione 5: schemi esemplificativi della definizione di "Superficie accessoria"

SUPERFICIE COMPLESSIVA

1. Si definisce "superficie complessiva" (SCom), nel rispetto della definizione di "superficie complessiva" (Sc) di cui all'articolo 2 del d.m.ll.pp. 10/05/1977, n. 801, la somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria ($SCom = SU + 60\% SA$).
2. La superficie complessiva (SCom), espressa in metri quadrati, costituisce parametro di riferimento per il calcolo del contributo per il costo di costruzione di cui all'articolo 185 della l.r. 65/2014.

SUPERFICIE TOTALE

1. Si definisce "superficie totale" (STot) la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.
2. Nel computo della superficie totale (STot) sono compresi gli elementi verticali esterni (quali pareti o delimitazioni perimetrali, pilastri, setti portanti), eventuali bow-window, ballatoi chiusi, spazi praticabili aperti quali logge o loggiati, portici o porticati, nonché elementi edilizi praticabili aperti comunque denominati posti in aggetto all'edificio.
3. Non concorrono al calcolo della superficie totale (STot) tutti i maggiori spessori delle pareti esterne finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nell'ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le norme in materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.

SUPERFICIE LORDA

1. Si definisce “superficie lorda” (SL) la somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio escluse le superfici accessorie (SA).
2. La superficie lorda (SL) corrisponde alla superficie totale (STot) misurata al netto delle superfici accessorie (SA) ($SL = STot - SA$).

SUPERFICIE COPERTA

Si definisce “superficie coperta” (SC) la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a ml 1,50.

Sono compresi nel computo della superficie coperta (Sc) le logge o loggiati, i portici o i porticati, nonché tutti gli elementi edilizi, quali balconi, ballatoi, tettoie, sporti di gronda, pensiline e simili, aventi aggetto superiore a ml. 1,50 rispetto al filo delle pareti o delimitazioni perimetrali esterne dell'edificio

Sono esclusi dal computo della superficie coperta (Sc):

- a) i balconi, i ballatoi, gli sporti di gronda, le pensiline a sbalzo e gli elementi edilizi consimili aventi aggetto dal filo delle pareti o delimitazioni perimetrali esterne dell’edificio non superiore a ml 1,50;
- b) le scale esterne all’involucro edilizio, ove prive di copertura e non delimitate da tamponamenti perimetrali;
- c) le scale di sicurezza, comunque configurate, poste all’esterno dell’involucro edilizio, purché adibite esclusivamente a tale funzione;
- d) le opere, interventi e manufatti comunque privi di rilevanza urbanistico-edilizia di cui all'art. 137 della L.R..65/2014;
- e) le terrazze a terra, così come definite dal presente regolamento edilizio.

Sono altresì esclusi dal computo della superficie coperta (SC), quali incentivi urbanistici in applicazione delle norme statali e regionali in materia di edilizia sostenibile, i sistemi bioclimatici, quali pareti ventilate, rivestimenti a cappotto e simili, capaci di migliorare le condizioni ambientali e ridurre i consumi energetici, nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici definiti dalle norme statali e regionali in materia di edilizia sostenibile. Non determina incremento di superficie coperta (SC) l’eventuale installazione sui balconi di superfici vetrate o elementi trasparenti, parzialmente o totalmente apribili, per la realizzazione di verande o di serre solari. Gli ingombri planimetrici sul terreno delle scale di cui al comma 3, lettere b) e c), rilevano comunque ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni in materia di riduzione dell’impermeabilizzazione superficiale di cui alle norme regionali

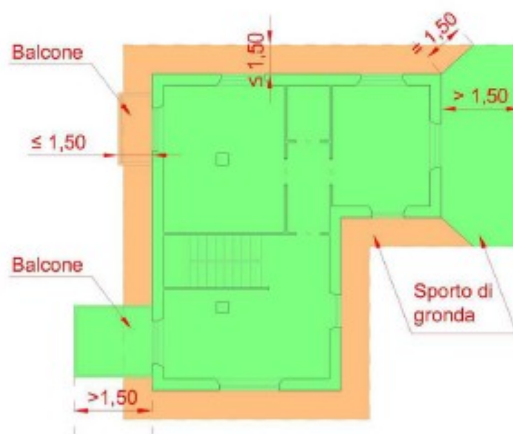
LEGENDA



Parti comprese nella SC



Parti escluse dalla SC



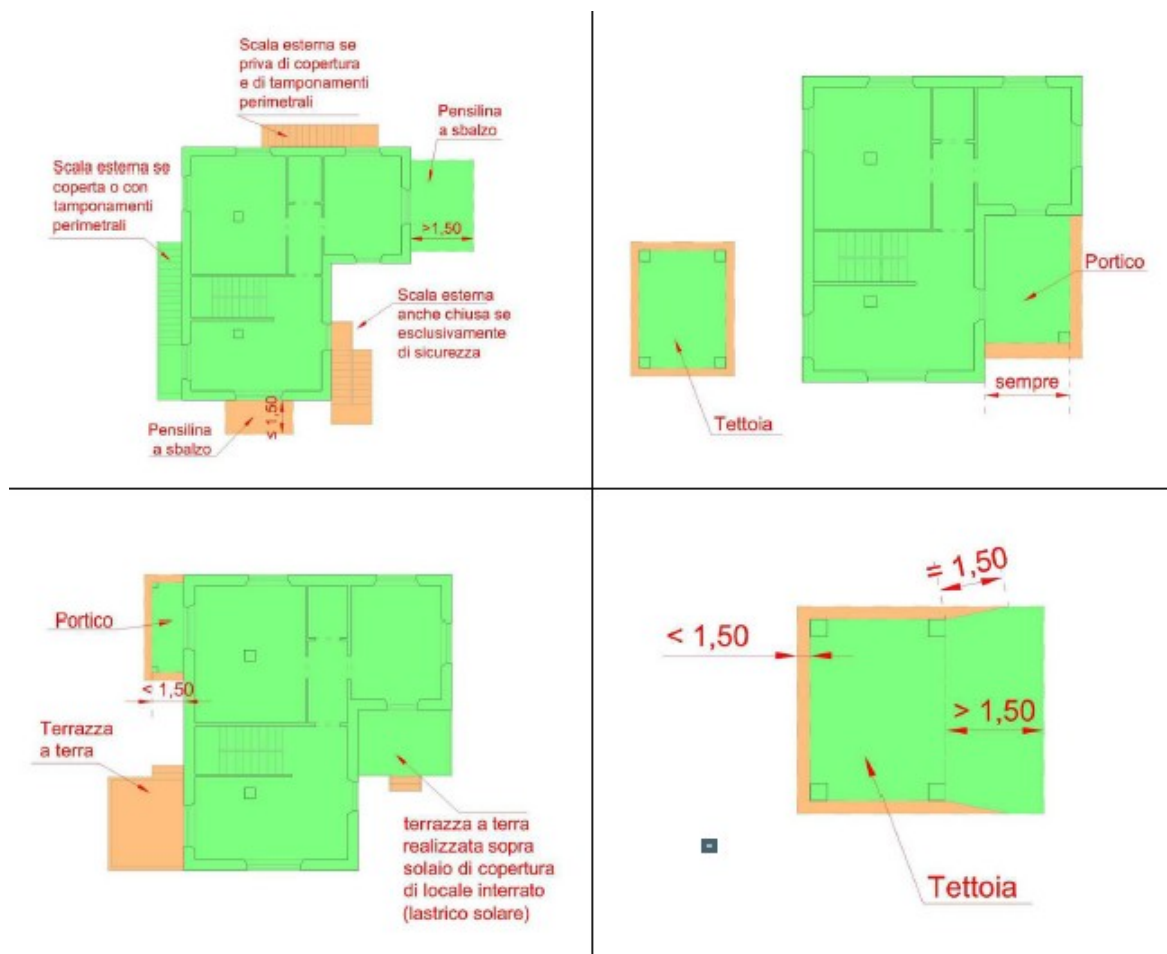


Illustrazione 6: schemi esemplificativi della definizione di "Superficie coperta"

INDICE DI COPERTURA

Si definisce “indice di copertura” (IC) il rapporto, espresso in percentuale, tra la superficie coperta (S_c) massima ammissibile e la superficie fondiaria (S_f).

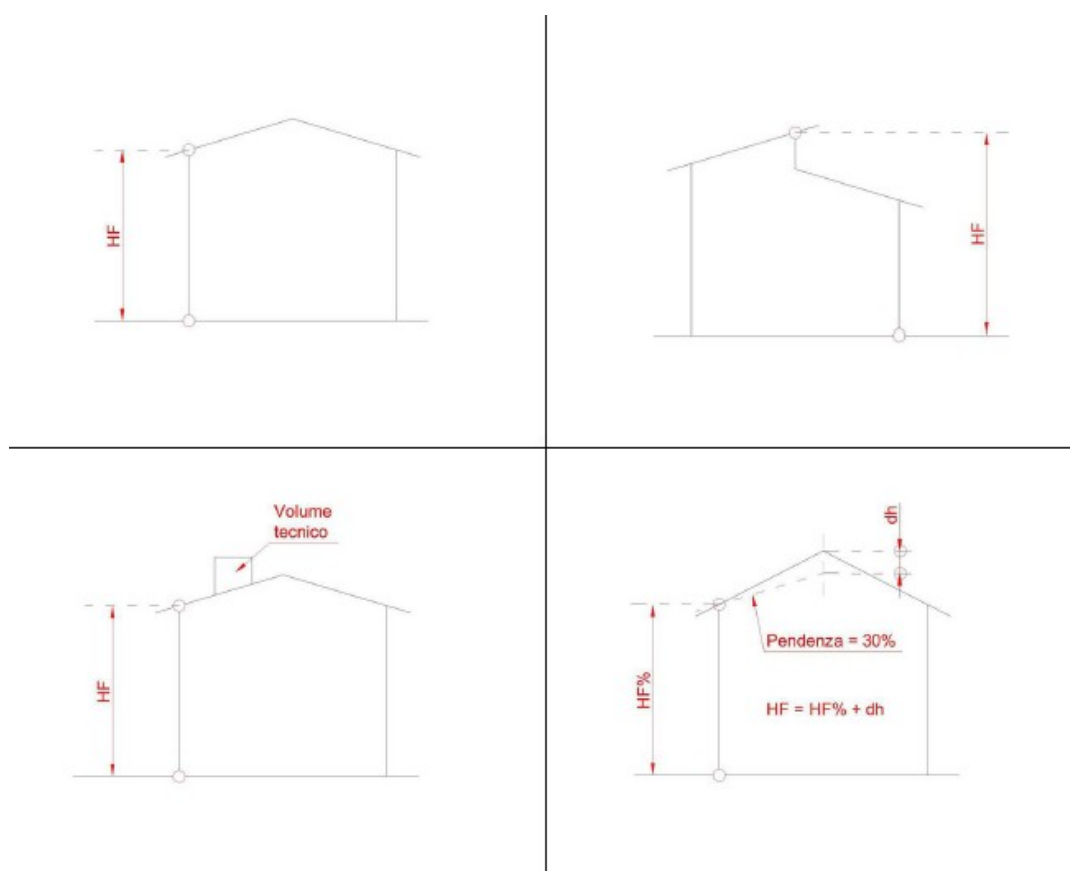
ALTEZZA LORDA

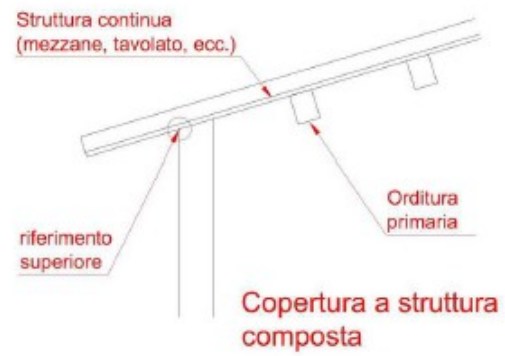
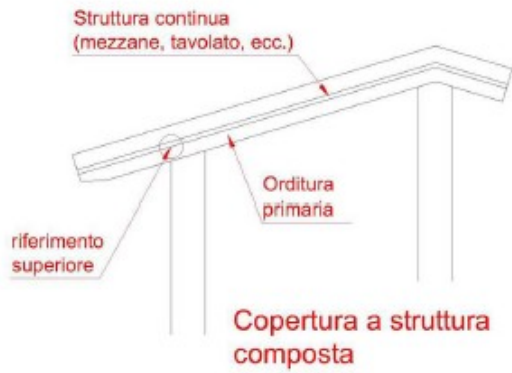
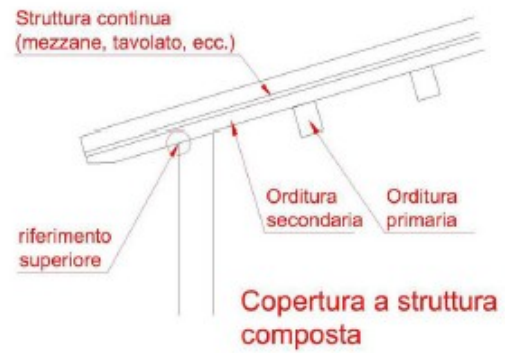
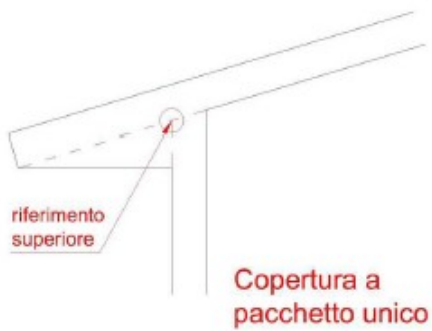
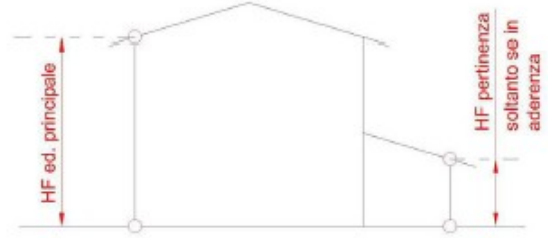
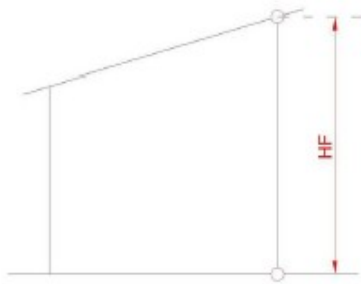
1. Si definisce “altezza lorda” (HL) la differenza fra la quota del piano finito di calpestio di ciascun piano e la quota del piano finito di calpestio del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza dal piano finito di calpestio fino all'intradosso del soffitto o della copertura.

ALTEZZA DEL FRONTE

1. Si definisce “altezza del fronte” (HF) l'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio delimitata:
 - all'estremità inferiore, dalla linea di base corrispondente alla quota del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza all'edificio previsti dal progetto;
 - all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro o delimitazione perimetrale dell'edificio e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.
2. All'estremità superiore, in caso di copertura inclinata a struttura composta, la linea di intradosso da prendere a riferimento per il calcolo dell'altezza del fronte (HF) è rappresentata dalla quota di imposta dell'orditura secondaria o, in mancanza, dalla quota di imposta della struttura continua.

3. In ambiti dichiarati a pericolosità idraulica elevata la linea di riferimento in basso per il computo dell'altezza del fronte (HF) una quota sopraelevata rispetto a quella del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza all'edificio, comunque non superiore alla quota del battente idraulico di riferimento calcolato per eventi con tempo di ritorno duecentennale.
4. All'estremità superiore sono considerate anche le eventuali porzioni di edificio arretrate rispetto al profilo perimetrale esterno del fronte principale, laddove emergenti dal profilo della copertura.
5. Fatte salve diverse specifiche disposizioni degli strumenti urbanistici comunali, non si considerano ai fini del computo dell'altezza del fronte (HF):
 - a) - le porzioni di prospetti la cui linea di base sia posta ad una quota inferiore a quella del piano di campagna naturale o originario, per la parte sottostante il piano di campagna stesso;
 - b) - i parapetti continui non strutturali posti a delimitare coperture piane praticabili;
 - c) - i volumi tecnici, gli impianti e gli apparati tecnologici.
6. Nel caso di coperture inclinate con pendenza superiore al 30 per cento deve essere aggiunta, ai fini del computo dell'altezza del fronte (HF), la maggiore altezza raggiunta al colmo dalla falda inclinata rispetto all'altezza raggiungibile con la pendenza del 30 per cento.
7. Sono esclusi dal computo dell'altezza del fronte (HF) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, ai sensi delle norme in materia, è permesso derogare, nell'ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.





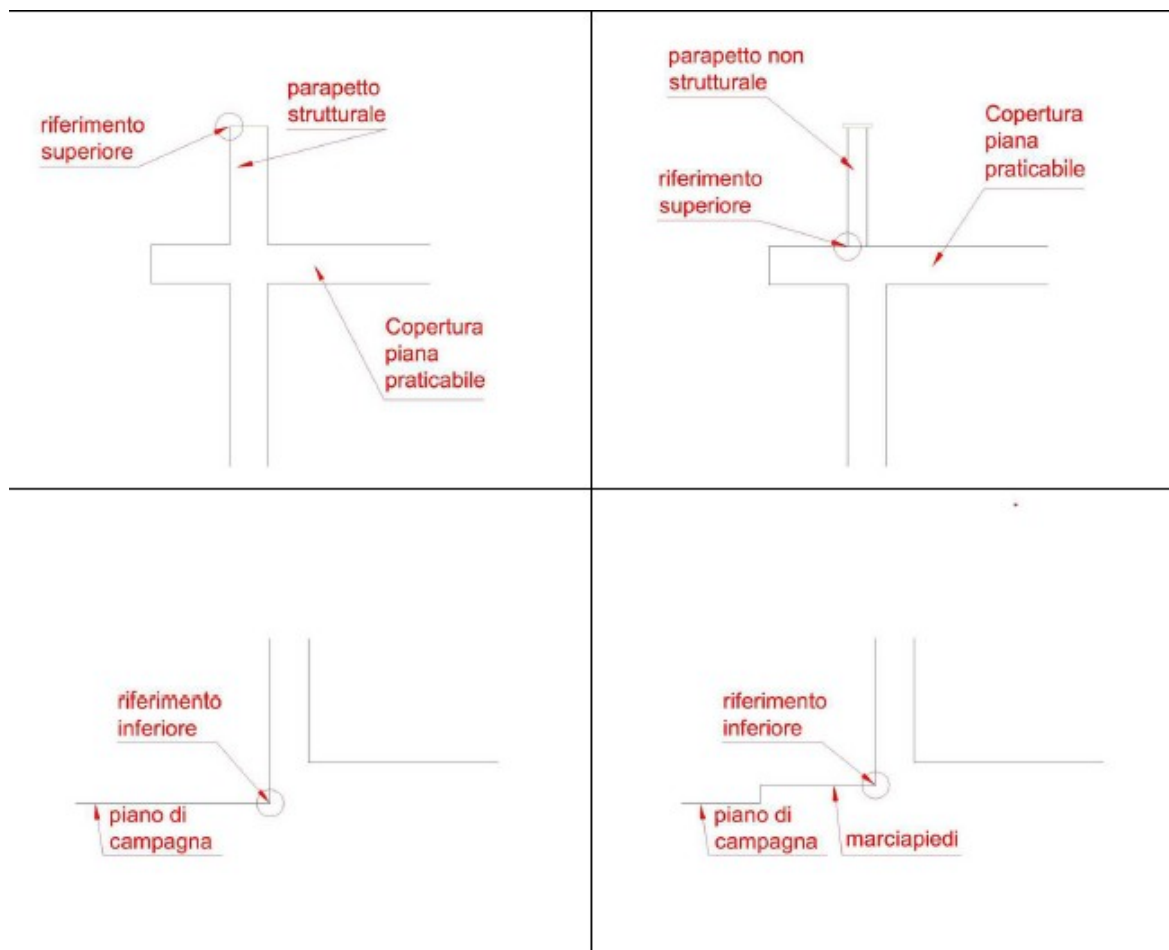


Illustrazione 7: schemi esemplificativi della definizione di "Altezza del fronte"

ALTEZZA

1. Si definisce “altezza dell’edificio” (HMax) l’altezza massima tra quelle dei vari fronti.
2. Per gli interventi di Nuova Edificazione, Sostituzione Edilizia, Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva Modificativa o Ristrutturazione Urbanistica l’altezza di un edificio corrisponde al numero di piani reali o virtuali fuori terra .
3. Per quanto concerne gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ad esclusione della Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva Modificativa, della Sostituzione Edilizia, della Addizione Volumetrica e della Ristrutturazione Urbanistica, l’altezza corrisponde a quella esistente, misurata in metri lineari.
4. Per gli edifici a carattere produttivo e/o commerciale (vendita all’ingrosso e medie/grandi strutture di vendita) o sportivo e di spettacolo, l’altezza viene misurata in metri.
5. Con il calcolo dell’altezza massima secondo il numero dei piani non sono valutati ai fini dell’altezza gli spessori dei solai intermedi e di copertura, che possono in tal modo rispettare tutti i requisiti strutturali,acustici e termici di risparmio energetico.
6. La variabilità di altezza consentita all’interno di un singolo piano non può portare all’aumento del numero dei piani.
7. In caso di terreni inclinati l’altezza massima dei fabbricati, sia che si valuti con il sistema metrico che in base al numero di piani, deve essere verificata sia a monte che a valle.
8. Nel caso di diverse altezze del fabbricato, l’altezza massima non potrà superare l’altezza massima prevista per la Zona: ai fini della misurazione dell’altezza massima sia

che si tratti con il sistema metrico che con il numero dei piani non si valutano eventuali innalzamenti del piano di calpestio del piano terra rispetto alla quota del piano di campagna originario sino a ml. 0,50 per motivi igienico sanitari, salvo prescrizioni più restrittive previste dalle norme per la difesa dal rischio idraulico .

9. Non sono considerati piani ai fini del calcolo della altezza massima i locali sottotetto delle coperture inclinate che non superano in nessun punto l'altezza di ml. 2,00.

ALTEZZA UTILE

1. Si definisce “altezza utile” (HU) l'altezza effettiva del vano misurata dal piano finito di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli eventuali elementi strutturali emergenti appartenenti all'orditura principale. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.
2. Ai fini della determinazione dell'altezza utile (HU) non si considerano i controsoffitti di qualsivoglia tipologia, ancorché realizzati in corrispondenza della struttura di copertura al fine di renderla conforme alle norme in materia di risparmio energetico. Tali elementi rilevano invece ai fini della verifica delle altezze minime prescritte dalle norme igienico-sanitarie per i locali e ambienti di abitazione e di lavoro.
3. Non rileva ai fini del computo dell'altezza utile (HU) il maggior spessore dei solai finalizzato al conseguimento di un ottimale isolamento termico e acustico, purché realizzati nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi definiti dalle norme statali e regionali in materia di edilizia sostenibile.
4. Nei locali delimitati superiormente da strutture inclinate, voltate o comunque irregolari, la media ponderata delle altezze rilevate, o previste dal progetto, è determinata prendendo a riferimento per il calcolo il filo interno delle pareti che delimitano il piano, o il singolo locale, oggetto di misurazione.
5. I piani e i vani corrispondenti dovranno avere altezze diversificate in base alla loro destinazione funzionale negli interventi di demolizione e ricostruzione (fatta eccezione per gli interventi di demolizione con fedele ricostruzione), sostituzione edilizia, nuova costruzione:
 - a) garage e locali accessori alle destinazioni principali al piano terra da ml. 2,40 a ml. 3,00;
 - b) locali seminterrati da ml 2,40 a 3,00;
 - c) locali interrati da ml. 2,40 a ml. 2,70;
 - d) locali destinati alla residenza - da ml. 2,70 a ml. 3,00 (nel caso di “doppi volumi” a ml 6,00); nei locali con solaio di copertura inclinato l'altezza viene considerata come media, a condizione che l'altezza minima interna sia pari a ml. 1,80. I bagni, ripostigli, corridoi, disimpegni, possono avere un'altezza interna minima di metri 2,40 e nel caso di solai inclinati la stessa viene considerata come media e l'altezza minima interna non potrà essere inferiore a ml.1,80 ;
 - e) esercizi di vicinato e attività direzionali - da ml. 2,70 a ml. 3.50
 - f) locali con “doppio volume” fino a ml 6,00.
6. Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente che non prevedano la demolizione nonché interventi di addizione volumetrica in continuità con le altezze esistenti è consentito il mantenimento di queste ultime purché non inferiori a quelle previste dal DM 5 luglio 1975.

--	--

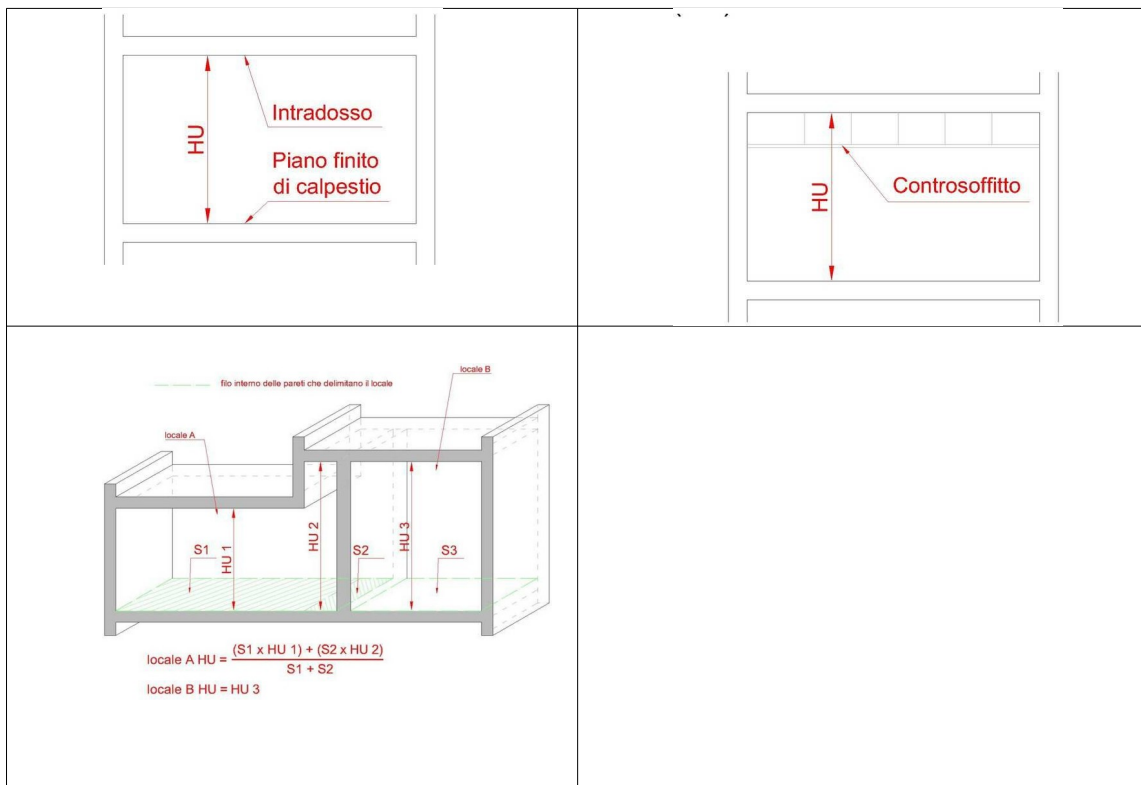


Illustrazione 8: schemi esemplificativi della definizione di "Altezza utile"

7. Con il calcolo dell'altezza massima secondo il numero dei piani non sono valutati ai fini dell'altezza degli spessori dei solai intermedi e di copertura, che possono in tal modo rispettare tutti i requisiti strutturali, acustici e termici.
8. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di valore storico, architettonico, tipologico con classe di valore 1, 2 e 3, compreso il cambio della destinazione d'uso, le altezze possono essere diverse da quelle sopra definite anche in deroga ai requisiti minimi di carattere igienico sanitario sino ad un massimo del 10 %, previo parere della Azienda USL competente; per gli interventi sul patrimonio edilizio di valore storico, architettonico, tipologico con classe di valore 4 non si applica la deroga sopra indicata.

NUMERO DEI PIANI

1. Si definisce "numero dei piani" (NP) il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).
2. Sono compresi nel computo del numero dei piani (NP) gli attici e i piani agibili comunque denominati ricavati al di sopra della copertura principale dell'edificio, comunque configurata, nei quali siano presenti spazi o locali costituenti superficie lorda (SL).
3. Nel PO il numero dei piani fuori terra viene utilizzato per definire l'altezza degli edifici per gli interventi di Nuova Edificazione, Sostituzione Edilizia, Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva modificativa o Ristrutturazione Urbanistica.

VOLUME TOTALE O VOLUMETRIA COMPLESSIVA

1. Si definisce "volume totale o volumetria complessiva" (VTot) il volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale (STot) di ciascun piano per la relativa altezza lorda (HL).
2. Ai fini del calcolo del volume totale (Vtot) non sono computate le superfici di terrazze o elementi edilizi aperti praticabili posti in aggetto all'edificio. Concorrono invece al calcolo del volume totale le verande, come definite nell'articolo 62.

3. Non concorrono al calcolo del volume totale (Vtot) tutti i maggiori spessori delle pareti esterne finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nell'ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le norme in materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.
4. Ai fini del calcolo del volume totale (VTot) si considera, per l'ultimo piano dell'edificio, l'altezza che intercorre tra il piano finito di calpestio e l'intradosso della copertura, comunque configurata.
5. Il PO non utilizza il parametro volumetrico ma solo il parametro in SE; la definizione viene riportata ad ausilio per gli interventi già attuati con parametri volumetrici o per definizioni contenute in articoli di legge ovvero per facilitare il passaggio dal calcolo volumetrico a SE.
6. Il volume totale è assunto quale parametro di riferimento ai fini della verifica del parametro del 20% del volume esistente dell'edificio principale per interventi pertinenziali di cui all'art. 135 comma 2 lett. e) della L.R. 65/2014.

VOLUME EDIFICABILE (O EDIFICATO)

1. In recepimento della voce n. 45 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "volume edificabile (o edificato)" (VE) la cubatura ricavata moltiplicando la superficie edificabile (o edificata) (SE) complessiva dei singoli piani dell'edificio per l'altezza utile (HU) di ciascun piano o locale.
2. Nei locali delimitati superiormente da strutture inclinate, voltate o comunque irregolari, ai fini del calcolo del volume edificabile (o edificato) (VE) si considera solo la media ponderale delle altezze pari o superiori a ml 1,80, al netto di eventuali abbaini, corrispondenti alle porzioni costituenti superficie edificabile (o edificata) (SE) ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera b.4).
3. Nel computo del volume edificabile (o edificato) (VE) realizzabile in applicazione delle previsioni degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica vanno detratti i volumi già legittimamente esistenti sul lotto urbanistico di riferimento interessato dall'intervento, con esclusione delle consistenze che dovessero essere demolite preventivamente o contestualmente alle opere da realizzarsi in base al nuovo titolo abilitativo.
4. All'interno di un involucro edilizio non rileva ai fini del computo del volume edificabile (o edificato) (VE) l'eventuale eliminazione di solai esistenti, oppure la riduzione di spessore dei medesimi in caso di rifacimento.
5. Sono esclusi dal computo del volume edificabile (o edificato) (VE) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nell'ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le norme in materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.
6. Si consente anche in deroga ai limiti di volume edificabile (o edificato) (VE) stabiliti per specifici immobili o aree, adeguamenti dell'altezza utile (HU) di vani legittimati ai fini urbanistico-edilizi come locali o ambienti di abitazione o di lavoro, nella misura strettamente necessaria al raggiungimento dell'altezza minima prescritta dalle norme igienico-sanitarie.

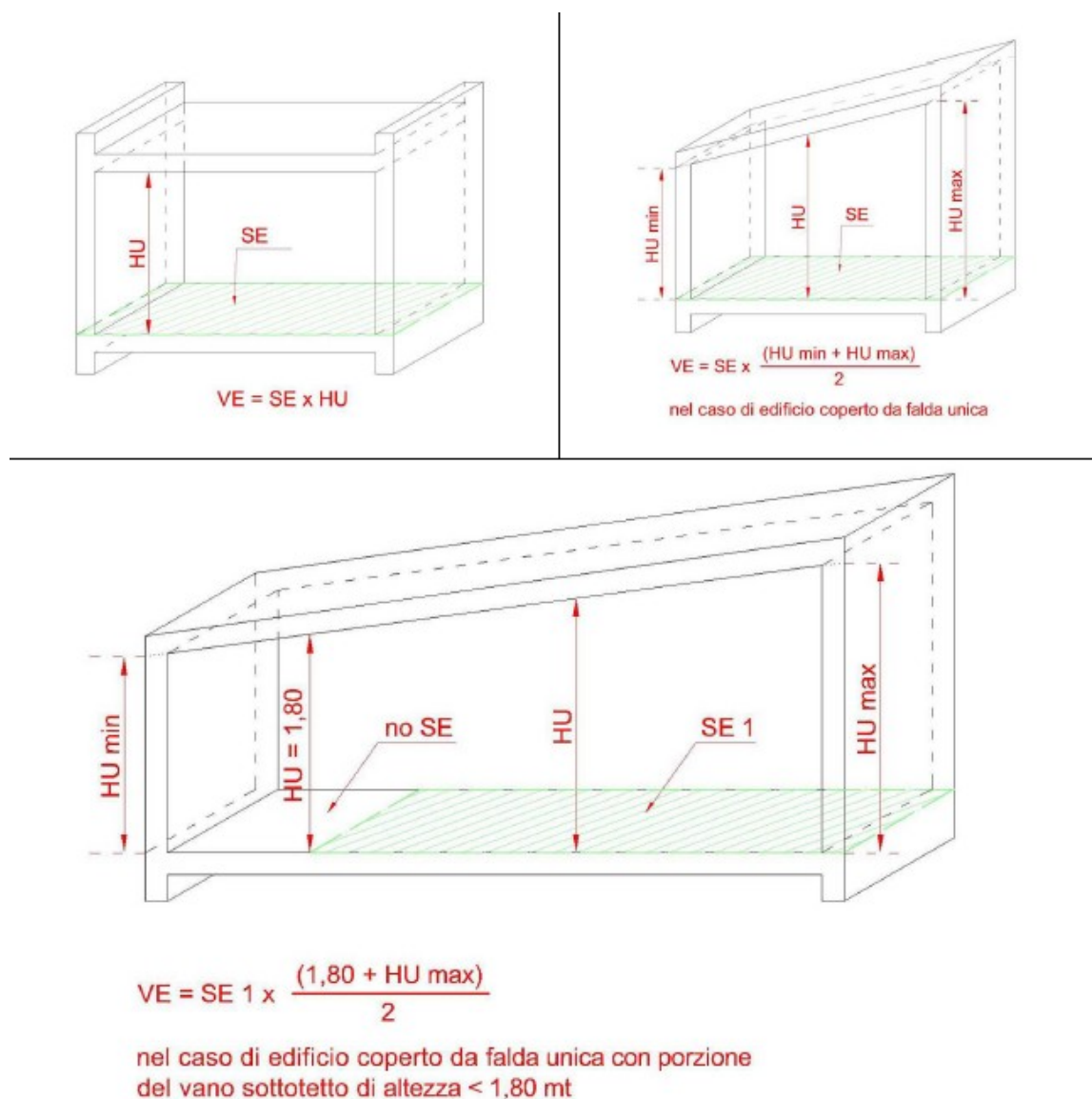


Illustrazione 9: schemi esemplificativi della definizione di "Volume edificabile o edificato"

VOLUME VIRTUALE

1. Si definisce "volume virtuale" (VV) la cubatura ricavata moltiplicando la superficie coperta (SC) dell'edificio o la superficie edificabile (o edificata) (SE) dell'unità immobiliare per la relativa altezza virtuale.
2. Ai fini del computo del volume virtuale (VV) si assume:
 - a) la superficie coperta (SC) se il volume virtuale è calcolato con riferimento all'intero edificio;
 - b) la superficie edificabile (o edificata) (SE) se il volume virtuale è calcolato con riferimento alla singola unità immobiliare.
3. L'altezza virtuale rappresenta la misura convenzionale di altezza dell'edificio o dell'unità immobiliare fissata nella misura di:
 - a) ml 3,50 per le seguenti categorie funzionali: commerciale al dettaglio, commerciale all'ingrosso e depositi, industriale e artigianale, nonché per le destinazioni d'uso ad esse assimilate dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni approvata dal comune ai sensi dell'articolo 98 della l.r. 65/2014 o dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica;

- b) ml 3,00 per le altre categorie funzionali e per le destinazioni d'uso ad esse assimilate dalla disciplina o dagli strumenti di cui alla lettera a).
4. Per edifici con pluralità di funzioni l'altezza virtuale dell'edificio è individuata con riferimento alla categoria funzionale o destinazione d'uso prevalente.
 5. Ai fini del computo del volume virtuale dell'edificio si assume come altezza di riferimento la minore tra l'altezza virtuale dell'edificio come definita nel comma 3 e l'altezza dell'edificio (HMax) medesimo.
 6. Il volume virtuale dell'edificio è utilizzato dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica come parametro di riferimento per il dimensionamento di interventi comportanti demolizione e ricostruzione, parziale o totale, oppure di interventi di ristrutturazione urbanistica.
 7. Il volume virtuale dell'unità immobiliare è utilizzato dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica come parametro di riferimento:
 - a) ai fini del calcolo delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale, relativamente agli esercizi commerciali al dettaglio nonché alle altre attività e destinazioni d'uso ad essi assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, oppure dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni approvata dal comune ai sensi dell'articolo 98 della l.r. 65/2014, limitatamente ai casi in cui l'altezza virtuale risulti inferiore all'altezza utile (HU). A tal fine non rileva la tipologia di esercizio definita in applicazione delle norme regionali o statali in rapporto al parametro della superficie di vendita.
 - b) ai fini della determinazione del contributo per oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 184 della l.r. 65/2014, limitatamente a specifiche fattispecie, categorie funzionali o destinazioni d'uso individuate dal comune per le quali l'utilizzo del volume edificabile (o edificato) (VE) come parametro di riferimento possa dar luogo ad importi eccedenti il contributo obiettivamente commisurato all'incremento di carico urbanistico effettivamente prodotto dall'intervento o dal mutamento della destinazione d'uso.

SUPERFICIE PERMEABILE

1. Si definisce "superficie permeabile" (SP) la porzione di superficie territoriale (ST) o di superficie fondiaria (SF) priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, interrati o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.
2. La superficie permeabile (SP) comprende le pavimentazioni prefabbricate posate su massicciata, sabbia o terra, prive di giunti stuccati o cementati, nonché ogni altra pavimentazione che garantisca la permeabilità all'acqua, a condizione che:
 - a) ai livelli sottostanti non siano presenti strati impermeabili;
 - b) non si tratti di corsie di percorrenza o di spazi di manovra di automezzi pesanti.

INDICE DI PERMEABILITA'

1. Si definisce "indice di permeabilità" (IPT/IPF) il rapporto, espresso in percentuale, tra la superficie permeabile (SP) e la superficie territoriale (ST) (indice di permeabilità territoriale) o la superficie fondiaria (SF) (indice di permeabilità fondiaria).

Nella realizzazione di nuovi edifici, ancorché derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione comunque denominati, nonché negli interventi di ampliamento di edifici esistenti comportanti incremento di superficie coperta (SC), è garantito il mantenimento di un indice di permeabilità fondiaria (IPF) pari ad almeno il 25 per cento della superficie fondiaria (SF).
2. Nelle aree già urbanizzate il soddisfacimento dei requisiti minimi di permeabilità fondiaria di cui al comma 2 può essere assicurato ricorrendo in parte a sistemi di autocontenimento o di ritenzione temporanea, ove sussistano obiettivi impedimenti al reperimento dei quantitativi minimi di superficie permeabile (SP) oppure ove sussistano rischi di inquinamento degli acquiferi sotterranei.

3. I sistemi di autocontenimento o di ritenzione temporanea di cui al comma 3 possono essere adottati ove sia garantito il rispetto di tutte le seguenti condizioni:
- a) sia assicurato, previa idonea depurazione, il recapito controllato delle acque meteoriche nel sottosuolo, o in corsi d'acqua superficiali, oppure in fognatura, in misura equivalente al quantitativo di superficie permeabile (SP) non reperito;
 - b) non siano prevedibili danni o problematiche conseguenti ad eventuali fenomeni di ristagno;
 - c) non sussistano rischi di inquinamento del suolo e del sottosuolo.

ART. 5 - Titoli abilitativi

Ogni attività comportante trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale ai sensi del titolo II del D.P.R. 380/2001, nonché della normativa regionale vigente in materia è soggetta a titolo abilitativo.

ART. 6 - Opere urgenti e indifferibili

Potranno essere iniziate in assenza di titolo abilitativo :

- le opere da eseguirsi su ordinanza per la tutela della pubblica o privata incolumità;
- le opere che presentino documentabile carattere di assoluta indifferibilità ed urgenza.

Nel caso di opere di assoluta indifferibilità ed urgenza, strettamente finalizzate a rimuovere situazioni di pericolo a persone e cose il proprietario dell'area o l'avente titolo hanno l'obbligo di dare formale comunicazione all'Ufficio Edilizia Privata entro 3 gg. dall'inizio lavori.

Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di inizio lavori, il proprietario o avente titolo dovrà altresì attivare, ove necessaria, la procedura necessaria per l'acquisizione del titolo abilitativo relativo all'esecuzione delle opere sopra dette eventualmente comprensive delle ulteriori opere necessarie a ripristinare lo stato preesistente. Scaduto il periodo suddetto senza l'attivazione prescritta le opere verranno considerate eseguite senza titolo.

CAPO II - Modalità di intervento sui suoli e sugli edifici

ART. 7 - Territorio rurale: modalità di intervento sui suoli

Gli interventi sui suoli del territorio rurale e dei suoi paesaggi, siano essi collegati a trasformazioni edilizie o meno, dovranno essere compatibili con il paesaggio rurale e dovranno altresì contribuire a tutelare nella loro integrità. le forme storiche di organizzazione del paesaggio agrario, che rappresentano gli elementi cardine dell'identità dei luoghi (terrazzamenti, ciglionamenti, manufatti storici, sistemi scolanti, sistemi agronomici, alberature, tracciati viari minori e sentieristici, ecc.).

Gli interventi comportati sistemazione dei suoli dovranno, compatibilmente con la sicurezza dei luoghi, essere progettati e realizzati seguendo tecniche e metodologie di bioingegneria ambientale. Dovrà quindi essere evitato, il più possibile, il ricorso all'uso di strutture in calcestruzzo armato o di altre tecniche costruttive non confacenti al contesto paesaggistico. Nel caso in cui sia indispensabile ricorrere a manufatti in c.a., questi dovranno essere completamente rivestiti in pietra.

L'esecuzione di coperture o tombamenti di corsi d'acqua è di norma consentita nei casi in cui è necessario realizzare passi carrabili e/o pedonali, ampliare viabilità comunali e compiere interventi di pubblica utilità. I tombamenti per passi carrai sono ammessi per una lunghezza massima di 5,00 ml.

Tutte le eventuali modifiche ai tracciati viari esistenti o i nuovi interventi finalizzati alla realizzazione della viabilità dovranno rispettare le caratteristiche tipiche dei sentieri o strade esistenti, armonizzarsi ed adeguarsi alla morfologia del terreno e non creare alterazioni visibili e sostanziali alla morfologia dell'ambiente ed agli aspetti naturali dei luoghi.

Le intersezioni dei nuovi tracciati stradali ad uso privato con la viabilità pubblica dovranno essere dotate di griglie per intercettare le acque meteoriche per tutta la lunghezza dell'intersezione, per evitare che queste invadano la sede stradale stessa.

L'alterazione altimetrica dei suoli deve essere mantenuta in $\pm 0 - \text{cm. } 90$ fatta eccezione esclusivamente per le opere previste su camminamenti/stradelli/tracciati di viabilità privata o per opere di messa in sicurezza di terrazzamenti che comunque dovranno avvenire nel rispetto della morfologia dei luoghi e del congruo inserimento nel contesto.

Inoltre tali variazioni possono essere superate, purché in modo congruente con il contesto, limitatamente alla definizioni di spazi a parcheggio dettati dalla legge con relativi spazi di manovra.

Gli interventi finalizzati alla costruzione di piscine private nel territorio rurale dovranno essere realizzati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- sono escluse dagli interventi le aree dove si renderebbero necessari tagli di alberature tipiche della macchia mediterranea e di pregio quali pini, lecci, olivi;
- la profondità massima delle piscine è ml 2,20 e l'alterazione altimetrica dei suoli deve essere mantenuta in $\pm 0 - \text{cm. } 60$ di modifica massima della sezione rispetto allo stato attuale, nei termini di cui al precedente capoverso;
- eventuali materiali di risulta dello scavo, ove distribuiti all'interno della proprietà, non debbono modificare le pendenze dei versanti e/o creare ostacolo al naturale scorrimento delle acque superficiali;
- non devono essere demoliti muri a retta, ciglioni, terrazzamenti, viabilità campestre, opere di scolo;
- i manufatti devono essere inseriti nel paesaggio utilizzando possibilmente tecniche di ingegneria naturalistica, materiali e tecniche tradizionali per le pavimentazioni e gli eventuali sostegni, per le sistemazioni a verde, per le quali si dovranno usare in prevalenza piante tipiche dell'area e della macchia mediterranea;
- i progetti dovranno essere corredati da planimetria dettagliata del progetto di sistemazione paesaggistica e ambientale, nel quale siano esplicitamente individuate per il territorio di riferimento e di proprietà, le sistemazioni idraulico agrarie tradizionali, i filari di alberi e di arbusti, gli alberi di confine di arredo o di segnalazione, i manufatti di rilevanza paesaggistica, storica, architettonica e documentale.

Gli interventi di finalizzati alla costruzione di annessi rurali, nonché dei manufatti per svolgere attività di presidio paesaggistico di aziende agricole o di privati dovranno essere realizzati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- sono escluse dagli interventi le aree di crinale e le aree con pendenza superiore al 20%, nonché le aree dove si renderebbero necessari tagli di alberature tipiche della macchia mediterranea e di pregio quali pini, lecci, olivi ovvero opere per l'accesso e nuove vie di qualunque tipo, sbancamenti;
- i manufatti devono essere sempre inseriti nel paesaggio assecondando nella disposizione planimetrica le colture presenti, i filari di alberi, arbusti o siepi; le alberature o siepi preesistenti saranno integrate con quinte di vegetazione di nuovo impianto, alberi locali, siepi, filari, pergolati, piante rampicanti e non devono essere demoliti muri a retta, ciglioni,

terrazzamenti, viabilità campestre, mentre deve essere garantita la manutenzione e il ripristino delle opere di scolo;

- è vietato l'utilizzo di container e di manufatti che non si inseriscono nell'ambiente per caratteristiche strutturali e materiali.

ART. 8 - Territorio urbanizzato: modalità di intervento sui suoli

Nella zona collinare di Strettoia, Solaio, Capriglia, Capezzano l'alterazione altimetrica dei suoli deve essere mantenuta in + o - cm. 90.

Tali variazioni possono essere superate, purché in modo congruente con il contesto, limitatamente alla definizioni di spazi a parcheggio dettati dalla legge.

ART. 9 - Modalità di intervento sugli edifici con classe di valore 3 o 4 ai sensi dell'Art. 18 del Piano Operativo

Per tutti gli edifici indipendentemente dalla classificazione di valore come individuata nella cartografia del PO, ricadenti sia nel territorio rurale che urbanizzato, valgono le modalità di intervento contenute nel Piano del colore e del restauro del paesaggio urbano allegato al presente Regolamento con la distinzione in esso contenuta per macroaree e per categoria d'intervento.

Gli interventi previsti, con particolare riferimento a quelli di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica nel territorio rurale dovranno rispettare gli assetti agrari esistenti, assecondando nella disposizione planimetrica le colture presenti, i filari di alberi, arbusti o siepi anche con la reintegrazione di quinte di vegetazione di nuovo impianto.

Per quanto non disciplinato dal suddetto Piano del colore, per gli edifici di valore storico architettonico e tipologico, valgono inoltre le seguenti modalità d'intervento:

a) edifici di valore storico architettonico (classe di valore 1,2 a e b):

- conservazione o ripristino delle costanti che definiscono la tipologia e caratterizzano l'architettura dell'edificio: i collegamenti verticali e orizzontali (androni, scale, portici, loggiati), i muri portanti perimetrali ed interni, solai, scale, sagoma e inclinazione del tetto con eventuale ripristino del manto di copertura originale;
- conservazione del numero dei piani e dell'impianto tipologico originario; consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificare la posizione e la quota di murature portanti, solai, scale, copertura; l'inserimento di ulteriori collegamenti nei vani accessori è ammesso se strettamente funzionale agli usi previsti; sono ammessi adeguamenti dei solai per consolidamento o per passaggio impianti, purché non vadano ad alterarne le caratteristiche morfologiche e decorative
- conservazione o ripristino degli ambienti interni di pregio per le loro caratteristiche costruttive e decorative: volte, soffitti a cassettoni, affreschi, stucchi, impiantiti e pavimenti vari; conservazione e ripristino degli spazi liberi e circostanti con demolizione delle superfetazioni; inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari, nel rispetto delle strutture e dei materiali esistenti, senza alterarne le caratteristiche morfologiche e decorative;
- aumento di unità immobiliari occupando porzioni unitarie dell'organismo edilizio, senza sconvolgere l'impianto distributivo, né alterare elementi di pregio architettonico.
- conservazione degli eventuali elementi architettonici isolati: fontane, pozzi, chioschi, stemmi, lapidi.

- le tettoie e le pertinenze di cui alla lettera a) dell'art. 17.10 del Piano Operativo non dovranno essere realizzate in aderenza al fabbricato.

b) edifici di valore storico tipologico (classe di valore 3 e 4):

- conservazione dei muri portanti perimetrali di impianto, della tipologia originaria della copertura, della scala esterna originaria, della loggia e del portico;
- gli interventi di addizione volumetrica ammessi dovranno essere integrati armonicamente con la tipologia dell'edificio, senza compromettere elementi costruttivi di valore storico testimoniale;
- conservazione della tipologia originaria delle coperture;
- aumento di unità immobiliari occupando porzioni unitarie dell'organismo edilizio, nel rispetto della tipologia del fabbricato;
- inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari, nel rispetto delle strutture e dei materiali esistenti, senza alterarne le caratteristiche morfologiche e decorative
- la modifica dei prospetti è consentita e per gli edifici di classe 3 deve essere eseguita nel rispetto di eventuali caratteri architettonici testimoniali di pregio presenti con il mantenimento dell'eventuale allineamento delle aperture;
- le pertinenze di cui alla lettera a) dell'art. 17.10 del Piano Operativo non dovranno essere realizzate in aderenza agli edifici con classe di valore 3.

Le disposizioni di cui alla lettera b) potranno essere derogate in caso di applicazione dell'intervento di sostituzione edilizia in forza dei disposti dell'art. 20 del PO vigente.

ART. 10 - Modalità di intervento sugli edifici

Gli interventi di nuova edificazione, sostituzione edilizia, ampliamento e ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti, potranno essere eseguiti con le forme proprie della ricerca architettonica contemporanea oppure mediante tipologie desunte dal contesto storico locale; in ogni caso gli interventi dovranno inserirsi in maniera coerente rispetto al contesto urbano e paesaggistico, ponendo particolare attenzione al rapporto visuale con gli spazi pubblici contermini e con il resto del tessuto edificato, nell'ottica per cui ciascun intervento, anche privato, deve concorrere a un progetto di città pubblica coerente.

Gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti possono essere realizzati mediante incremento della superficie e del volume dei fabbricati esistenti ovvero, per motivate esigenze funzionali legate alla logistica dell'impresa, mediante corpi di fabbrica collegati all'edificio principale attraverso tettoie o portici, ovvero mediante la realizzazione di tettoie o portici. Nel caso di attività produttive in cui sia necessario l'utilizzo di corpi di fabbrica separati per motivi di efficienza o impiantistici questi potranno essere collocati non in aderenza al corpo principale

TITOLO II - I titoli abilitativi e le attività correlate

ART. 11 - Documenti da allegare alla richiesta di permesso di costruire, alla segnalazione certificata di inizio attività o ad altre tipologie di richieste o comunicazioni

La documentazione da allegare, sarà definita con determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Sviluppo del Territorio, salvo se diversamente individuata in ambito nazionale o regionale.

ART. 12- Integrazioni documentali

La documentazione richiesta integrativa in ogni procedimento dovrà essere inoltrata entro 60 gg, in caso contrario il procedimento verrà archiviato senza ulteriore comunicazione.

Nel caso di presentazione di una nuova soluzione architettonica dovrà essere presentata una nuova pratica edilizia.

ART. 13- Progetti con procedimento di Sportello Unico Attività' Produttive

Sono fatte salve le norme e le procedure indicate dal D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, Regolamento recante norme per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

ART. 14- La commissione per il paesaggio

La commissione per il paesaggio di cui all'art. 153 della L.R.65/2014 è istituita presso il comune di Pietrasanta.

Le deliberazioni di nomina degli esperti delle commissioni comunali per il paesaggio, effettuate dalla Giunta, sono corredate da curricula attestanti il possesso dei requisiti di idoneità di cui al comma 6 dell'articolo sopra richiamato, nonché la eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia.

I membri della commissione per il paesaggio istituita presso il Comune permangono in carica per tre anni, e possono essere rieletti una volta sola.

Ai membri della commissione è corrisposto un gettone a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione alle sedute, ai sensi e nella misura di quanto disposto dal comma 8 dell'art. 153 della L.R.65/2014 e s.m.i..

E' fatta salvo l'inserimento del Servizio in altri ambiti comunali con le relative procedure.

ART. 15- Monetizzazione

La monetizzazione prevista dagli strumenti urbanistici, nell'attuazione degli interventi subordinati al reperimento di standard a verde, a parcheggi pubblici e edilizia sociale (residenziale pubblica), è ammessa nel caso in cui la dislocazione degli standard sia valutata irrilevante ai fini del pubblico interesse. In caso di parcheggi e verde pubblico la mancata cessione delle aree al Comune destinata a standard urbanistici comporta la corresponsione di un corrispettivo equivalente al costo di esproprio delle aree, nel caso di dovuta realizzazione dovrà essere corrisposto anche il relativo costo di realizzazione.

In caso di edilizia sociale, la corresponsione alternativa alla cessione gratuita di quota percentuale della superficie edificata residenziale realizzata, si applica secondo i criteri contenuti all'art. 63 della LRT 65/2014 e con riferimento al costo unitario di costruzione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, di cui all'allegato A del Decreto RT n. 10181 del 17/05/2023 e successivi aggiornamenti periodici.

Pertanto tali corrispettivi vengono stabiliti con apposite determinazioni dirigenziali, che tengono conto, secondo i casi, dei prezzi medi di esproprio, dei computi metrici e dei tabellari regionali relativi alla realizzazione di edifici di edilizia residenziale pubblica.

Per il calcolo delle superfici a standard monetizzabili, afferenti ad insediamenti commerciali e direzionali ricadenti in zone omogenee "A" e "B" di cui al D.M. n. 1444/1968, non si applica la riduzione del 50% disposta dall'art.5 del medesimo decreto in quanto non sono previste adeguate strutture integrative.

Il corrispettivo dovuto per la monetizzazione delle aree a standard dovrà essere corrisposto, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione urbanistica tra il Comune e il soggetto attuatore degli interventi edificatori, ovvero in assenza della convenzione, antecedentemente ad ogni altro atto autorizzatorio.

La monetizzazione delle aree non esonera dal pagamento né comporta riduzione del contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, di cui al presente capo.

Gli introiti derivanti dalla monetizzazione degli standard sono finalizzati all'acquisizione o realizzazione, da parte del Comune, di aree destinate alle attrezzature ed opere a standard, di interesse generale o destinate a servizi di quartiere.

TITOLO III - Realizzazione del progetto

ART. 16- Cantieri edilizi

L'esecuzione di opere edilizie di qualsiasi genere comporta l'obbligo di adottare tutte le necessarie precauzioni allo scopo di garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose, nonché di limitare le molestie nei confronti di terzi e a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale. In particolare, i cantieri edilizi devono essere organizzati con il rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di quelle concernenti la denuncia di eventuali ritrovamenti, sulla sicurezza delle opere provvisorie e dei mezzi di opera di qualsiasi tipo, sull'uso dell'energia elettrica, dei combustibili e dei macchinari e sulla prevenzione degli incendi.

I cantieri edilizi sono ricompresi nell'elenco delle attività rumorose per le quali deve essere richiesta la deroga ai limiti massimi di emissione rumorosa prevista dalla deliberazione GRT n. 77/2000.

I cantieri edilizi, inoltre, devono essere cintati mediante opportune recinzioni che impediscano l'accesso ai non addetti ai lavori e mantenuti liberi da materiali inutili, dannosi o che producano inquinamento per tutta la durata dei lavori e fino alla loro ultimazione.

Devono, inoltre, essere adattate segnalazioni di pericolo e di ingombro diurno (bande bianche e rosse) e notturne (luci rosse), dispositivi rifrangenti ed integrazioni di illuminazione stradale

I recinti devono avere aspetto decoroso e le porte di accesso al cantiere devono aprirsi verso l'interno. L'accesso al cantiere non deve costituire pericolo per la circolazione stradale e comunque per la pubblica incolumità. I cantieri devono essere dotati di latrina provvisoria. Ogni cantiere deve essere provvisto di cartello resistente agli agenti atmosferici ed apposto in luogo da risultare visibile dagli spazi pubblici esterni. Tale cartello deve indicare gli estremi del titolo abilitativo, la natura dell'opera in corso di realizzazione, il nominativo del titolare del permesso di costruire o di altro titolo legittimante, il nominativo del progettista dell'opera, il nominativo del progettista delle strutture, il nominativo del committente dei lavori, il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori e del direttore di cantiere, il nominativo del direttore dei lavori, il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il nominativo del responsabile dei lavori ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ove previsto.

I cantieri posti in centro storico, Via Versilia, nonché in altre aree individuate dalla Giunta Municipale, dovranno avere sul fronte prospiciente la viabilità pubblica ambientazioni (disegni, colorazioni) congrue con l'ambiente circostante la cui simulazione deve essere allegata all'inizio lavori.

La Giunta Municipale può individuare periodi dell'anno dove non sono consentite installazioni di cantieri in zone ben delimitate, salvo i cantieri per interventi urgenti o di pubblico interesse.

ART. 17 - Tolleranze costruttive

Le tolleranze costruttive sono quelle dettate dalla normativa statale e regionale vigente e non concorrono alla definizione dello stato autorizzato dell'intervento. Si richiama inoltre la lettura degli artt. 9bis e 34 bis del DPR 380/01 oltre all'art. 133 della L.R. 65/2014.

TITOLO IV - Prescrizioni igieniche nelle costruzioni

CAPO I - Disposizioni generali

ART. 18- Riscaldamento degli edifici

Gli edifici di nuova costruzione adibiti a qualsiasi funzione che presupponga la permanenza di persone devono essere dotati di impianto di riscaldamento. Gli edifici esistenti che siano privi di tale impianto devono esserne dotati in occasione di qualsiasi intervento che non sia di semplice manutenzione ordinaria o straordinaria.

Ogni unità immobiliare destinata ad abitazione o comunque alla permanenza continuativa di persone, anche quando non trovi applicazione la prescrizione di cui al comma precedente, deve in ogni caso essere dotata di un sistema di riscaldamento idoneo a garantire sufficienti livelli di comfort abitativo (si considera tale una temperatura interna di 18° nella stagione invernale)

ART. 19- Isolamento dall'umidità

Le costruzioni destinate all'abitazione e al lavoro e alle attività produttive debbono essere preservate dall'umidità.

ART. 20- Misure contro l'umidità del suolo: pavimenti

I locali di categoria A del presente regolamento, realizzati al piano terreno, devono appoggiare su un solaio staccato dal terreno a mezzo di intercapedine aerata o idonea soluzione tecnica innovativa.

I pavimenti dei locali di categoria A del presente regolamento, seminterrati o situati al piano terreno debbono risultare impermeabilizzati per tutta la loro superficie anche se appoggianti a vespaio.

Dette impermeabilizzazioni saranno realizzate secondo le moderne tecniche, utilizzando stratificazioni impermeabili o lamine impermeabili continue.

Tutte le murature di una costruzione debbono essere impermeabilizzate contro l'umidità proveniente dalle fondazioni.

ART. 21- Edilizia sostenibile e contenimento del consumo energetico

Il Comune persegue l'obiettivo di favorire l'edilizia sostenibile modificando nel tempo l'approccio del progettare e costruire edifici, per migliorare la qualità del vivere nel proprio territorio.

Gli edifici di nuova costruzione od oggetto di ristrutturazioni parziali o integrali od ampliamenti volumetrici, nonché gli interventi relativi a nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti devono essere realizzati nel rispetto delle norme vigenti in materia di contenimento dei consumi energetici, con particolare riferimento alla L. 10/91, al D.P.R. 412/93 ed al D.Lgs. 192/05 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 311/06 ed alla L.R. 39/2005 e relativi regolamenti attuativi, Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 e successive modifiche ed integrazione e Dlgs 28/2011.

Nei termini dell'art. 4 comma 1-ter del D.P.R. 380/2001, a far data dal 31.12.2017, dovrà essere prevista, ai fini del conseguimento del titolo abitativo edilizio, la predisposizione all'allaccio per l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli.

Al fine di agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico è ammessa la deroga alle distanze tra edifici, strade e confini, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 102/2014.

Il comune attraverso l'emanazione di specifici regolamenti e avvisi pubblici, promuove politiche di incentivazione atte ad agevolare gli interventi di bio edilizia ed edilizia sostenibile.

ART. 22- Impatto acustico-clima acustico -isolamento acustico degli edifici

Gli edifici di nuova costruzione o risultanti da interventi di ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo con cambio di destinazione d'uso devono rispettare le prescrizioni della Legge 26 ottobre 1995 nr.447 e dei relativi Regolamenti di attuazione, il DPCM 5.12.97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" nonché le altre norme vigenti in materia di isolamento acustico per specifiche attività.

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi dei componenti dell'edificio (partizioni orizzontali e verticali) sono stabiliti dal D.P.C.M. 05.12.1997 "Requisiti acustici passivi degli edifici", nonché dalla delibera G.R. n.1018 del 25.09.2017.

Art. 22/A Inquinamento indoor ed il microclima degli ambienti confinati

Raccomandazioni Igienico Sanitarie per ambienti confinati per ridurre l'inquinamento indoor ed il microclima degli ambienti confinati .

Salubrità degli ambienti confinati destinati a civile abitazione e altra destinazione che preveda una permanenza lunga di persone. La salubrità degli ambienti confinati è determinata da due fattori che interagiscono tra di loro:

1. Inquinamento indoor
2. microclima

Inquinamento indoor: è ormai noto come gli individui mediamente trascorrono in ambienti confinati un tempo variabile dal 80% al 90% della loro vita lavorativa e sociale.

L'inquinamento indoor è, ormai noto, essere superiore all'inquinamento outdoor, in quanto è dato dalla somma degli inquinanti e soprattutto microinquinanti, che si formano negli ambienti confinati stessi e gli inquinanti outdoor, cioè che provenendo dall'esterno si accumulano all'interno degli ambienti confinati .

Gli inquinanti indoor sono costituiti da inquinanti chimici, biologici e fisici (in particolare radon). Una metodica per valutare l'inquinamento indoor è la misura della concentrazione della CO₂ , considerata come tracciante di inquinanti. Il valore della CO₂ nell'ambiente esterno è oggi circa 0,4‰ e negli ambienti confinati non dovrebbe superare 1‰.

L'inquinamento indoor è caratterizzato da particelle di origine chimica o biologica che presentano un calibro variabile tra 10µ e 1µ, particelle che visto il loro peso estremamente basso e il diametro estremamente piccolo riescono a rimanere sospese in aria per ore e respirandole possono arrivare alle parti più profonde del polmone (alveolo) determinando danno al parenchima polmonare o addirittura entrare nel circolo sanguigno determinando danni alla salute dell'individuo in organi molto lontani dal polmone stesso. Queste particelle possono essere cancerogeni , microplastiche,

allergeni, prodotti della combustione, ecc. Inoltre possono reagire chimicamente tra di loro risultando nuove molecole con pericolosità ignota per la salute umana.

La modalità per abbassare la concentrazione degli inquinanti indoor è il ricambio frequente dell'aria. Il come raggiungere questo obiettivo è compito di ogni singolo professionista che mai deve dimenticare questo rischio. Aspiratori centralizzati per il ricambio forzato dell'aria indoor , aperture frequenti delle finestre, introduzione di finestre anta-ribalta, ecc.

Microclima

E' basilare che gli ambienti confinati possano avere un microclima che miri al comfort di chi vive all'interno di questi ambienti, quindi il rispetto delle norme UNI EN di settore.

CAPO II - Contenimento dei consumi idrici e scarico delle acque

ART. 23- Disposizioni generali

Ogni fabbricato di nuova costruzione dovrà essere dotato di impianti idonei ad assicurare il risparmio dell'acqua potabile attraverso sistemi di riduzione e regolazione della pressione per garantire la disponibilità costante di acqua a tutti gli utenti della rete acquedottistica e la predisposizione di un contatore per ogni unità immobiliare.

Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, è prevista l'adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei gabinetti in base alle esigenze specifiche. Il requisito si intende raggiunto quando siano installate cassette di scarico dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta in alternativa:

- la regolazione continua, in fase di scarico, del volume di acqua scaricata;
- la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua.

La riduzione del consumo di acqua potabile è raggiungibile anche attraverso l'adozione di sistemi che consentano l'alimentazione delle cassette di scarico con le acque grigie provenienti dagli scarichi di lavatrici, vasche da bagno e docce, acque meteoriche. Il requisito si intende raggiunto quando sia installato un sistema che consenta l'alimentazione delle cassette di scarico con le acque grigie provenienti dagli scarichi di lavatrici, vasche da bagno e docce, opportunamente trattate per impedire l'intasamento di cassette e tubature, la diffusione di odori e agenti patogeni.

L'eventuale surplus di acqua necessaria per alimentare le cassette di scarico è prelevata dalla rete di acqua potabile attraverso dispositivi che ne impediscano la contaminazione. Il requisito è soddisfatto se: per le nuove costruzioni i sistemi di captazione e di accumulo delle acque grigie assicurano un recupero, pari ad almeno al 70%, delle acque provenienti dagli scarichi di lavabi, docce, vasche da bagno, lavatrici, acque meteoriche. Per interventi sul patrimonio edilizio esistente il requisito è soddisfatto se: il sistema di accumulo garantisce un recupero pari ad almeno il 50% delle acque grigie per un uso compatibile esterno.

La riduzione del consumo di acqua potabile, fatte salve necessità specifiche di attività produttive con prescrizioni particolari, può avvenire anche attraverso l'utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e passaggi, lavaggio auto, alimentazione di lavatrici (a ciò predisposte), usi tecnologici relativi (per esempio a sistemi di climatizzazione passiva/attiva). Le coperture dei tetti debbono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate.

Nelle aree industriali le reti antincendio dovranno essere alimentate con sistemi alternativi, dovranno essere previsti idonei accumuli alimentati con acque di pioggia e/o con scarichi di acque grigie opportunamente trattati a piè di fabbrica o per comparto. Lo stesso dicasi per tutte le reti di irrigazione, lavaggio piazzali, alimentazione dei sistemi di condizionamento. Nelle zone di trasformazione produttiva dovrà essere realizzata una rete duale che possa alimentare tutti gli usi non strettamente idropotabili da alimentare con acque di riuso e/o piovane.

Negli interventi di edilizia privata non sono consentiti usi idropotabili diversi da quelli igienici.

ART. 24- Scarico delle acque meteoriche

Per il deflusso delle acque meteoriche deve essere prevista una apposita rete di tubazioni totalmente indipendenti e comunque dovrà essere rispettato quanto previsto nel regolamento regionale 2R/2007. Lo scarico delle acque meteoriche deve preferenzialmente avvenire nel terreno di pertinenza dell'immobile, nei termini della verifica dell'invarianza idraulica. Qualora consentito, l'allacciamento alla condotta pubblica deve essere realizzato secondo le modalità stabilite dagli enti gestori dei servizi.

ART. 25 - Scarico delle acque

Per il deflusso delle acque domestiche deve prevedersi la realizzazione di una rete di tubazioni autonoma, opportunamente dimensionata, capace di resistere alle alte temperature dotata di sistema di aerazione.

Gli innesti in detta rete devono avvenire con l'impiego di sifoni ispezionabili. Per il collegamento alla rete pubblica vale quanto previsto all'articolo precedente.

Per le acque industriali vale quanto disposto dalla normativa legislativa e regolamentare.

In caso di interventi, oltre la manutenzione ordinaria, che interessano gli scarichi questi dovranno essere adeguati alla normativa vigente.

CAPO III - Impianti igienico-sanitari

ART. 26 - Dotazione minima delle unità immobiliari

In ogni unità immobiliare deve esservi un locale destinato a bagno e dotato almeno di un water, di un bidè, o di un water con bidè incorporato, di una doccia o di una vasca da bagno e lavandino.

Nel caso di unità non residenziali il bagno deve essere dotato almeno di un water e di un lavandino.

Non sono interessati da questo obbligo i manufatti quali serre, pertinenze residenziali, ecc.

ART. 27 -Rifornimenti idrici

Ogni fabbricato, di nuova costruzione o esistente, deve essere provvisto di acqua potabile, attinta, salva dimostrata impossibilità tecnica, dall'acquedotto pubblico, distribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili, così da garantire un regolare rifornimento per ogni unità immobiliare.

Per i pozzi di approvvigionamento idrico si rimanda a quanto prescritto nella specifica normativa nazionale e regionale per la verifica della potabilizzazione.

TITOLO V - Caratteristiche edilizie

CAPO I - Tipologie edilizie

ART. 28 - Classificazione dei locali

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento tutti i locali si dividono nelle seguenti categorie:

- categoria A: locali di abitazione permanente o abitativi primari; sono locali in cui si svolge la vita, la permanenza o l'attività delle persone;
- categoria S: locali di abitazione non permanente o abitativi secondari o di servizio; sono quelli in cui la permanenza delle persone è limitata a ben definite operazioni.

Per i requisiti edilizi degli ambienti di lavoro si deve fare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e al decreto DGRT n. 211 del 28.02.2022 Indirizzi tecnici di igiene edilizia per i locali e gli ambienti di lavoro e s.m.i..

ART. 29 - Locali di categoria A

I locali in esame sono

- a) soggiorni, sale da pranzo, cucine, camere da letto poste in edifici di abitazione sia individuali che collettiva;
- b) alloggi monostanza;
- c) uffici, studi, aule scolastiche, sale di lettura, gabinetti medici;
- d) negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco, palestre;
- e) laboratori scientifico -tecnico;
- f) officine meccaniche, laboratori industriali di montaggio o relativi ad attività di lavoro, cucine collettive;
- g) parti di autorimesse non destinate al solo posteggio delle macchine ma a riparazioni, lavaggi, controllo, vendite;
- h) magazzini, depositi e archivi con permanenza di persone.

ART. 30 - Locali di categoria S

I locali in esame sono:

- a) i servizi igienici e bagni degli uffici, di abitazione individuale o collettiva, dei complessi scolastici o di lavoro
- b) corridoi, disimpegni e vani scale;
- c) ripostigli, magazzini e depositi in genere;
- d) autorimesse di solo posteggio;
- e) sale di macchinari che necessitano di solo avviamento o di scarsa sorveglianza;
- f) lavanderia e stenditoi senza permanenza di persone.

CAPO II - Caratteristiche dei locali A

ART. 31 - Finestre

Tutti i locali di categoria A devono ricevere aria e luce diretta da spazi liberi esterni. Le finestre devono distribuire uniformemente la luce nell'ambiente. Il rapporto tra le superfici finestrate e del pavimento non deve essere inferiore a 1/8, così come prescritto dal D.M. del 5/7/1975. Ai fini presenti si considerano superfici finestrate tutte le superfici vetrate apribili sull'esterno. Nel caso di interventi su edifici esistenti, oltre la manutenzione ordinaria, che diminuiscano la dimensione dei locali, qualora le caratteristiche tipologiche non consentono di fruire d'aerazione naturale diretta nella misura prescritta dal presente articolo, l'aerazione naturale dovrà essere integrata da un adeguato impianto meccanico d'aerazione che provvederà sia all'immissione che all'estrazione d'aria, purché l'intervento non comporti un peggioramento delle condizioni di aeroilluminazione precedenti ad esso, ad esclusione di quanto indicato all'art. 40.

ART. 32 - Dimensioni minime

I locali , ai sensi del D.M. 5/7/1975, devono avere le seguenti dimensioni minime:

- altezza: ml. 2,70;
- superficie: mq. 9.

I corridoi e i disimpegni non possono avere dimensione minima inferiore a ml. 1,00, potranno avere una larghezza di ml. 0,90 nel recupero dei fabbricati esistenti.

In caso di soffitti inclinati o misti, l'altezza media ponderale non potrà essere inferiore a ml 2,70, con un minimo assoluto di ml.1,80, ad esclusione di quanto disciplinato all'art. 40 e 41.

I locali adibiti a stanze da letto, devono avere dimensione di almeno mq. 9 se per una persona, di almeno mq. 14 se per due persone, ogni alloggio deve essere dotato di almeno una stanza di soggiorno di mq.14, nel caso di ulteriore locale di soggiorno questo può essere di dimensione inferiore purché superiore a mq. 9.

Nel caso di presenza nel soggiorno di "zona cottura" i mq. 14 dovranno essere aumentati di 2 mq.

Il monolocale per una persona dovrà avere superficie minima pari a mq. 28, per due persone mq.38, inclusa la superficie del locale bagno.

Negli alloggi di tipo "loft" i vari spazi costituenti l'alloggio non devono essere necessariamente delimitati da pareti . E' pero necessario che i medesimi alloggi siano progettati e realizzati in modo tale che, qualora fossero delimitati da pareti, siano comunque integralmente corrispondenti alle prescrizioni del presente regolamento. Resta comunque l'obbligo di delimitare con pareti i vani da adibire a servizi igienici e relativi disimpegni.

Negli interventi edilizi nel caso in cui non vengano demoliti e ricostruiti i solai ovvero nel caso in cui sia dimostrata l'impossibilità di spostare le quote dei solai, è consentito il

mantenimento di altezze inferiori a quelle prescritte sempre che l'intervento non comporti una riduzione delle altezze esistenti.

Sono ammissibili riduzioni delle altezze interne, anche se inferiori a quelle minime stabilite dal presente regolamento edilizio, per interventi conseguenti ad adeguamento strutturale antisismico e/o acustico e/o di coibentazione termica, e previo parere favorevole dell'ASL.

ART. 33 - Locali adibiti a cucina

I locali A destinati a cucina devono avere superficie minima di mq. 9, altezza minima non inferiore a ml. 2,70, essere dotata di propria finestratura, di griglia di areazione in caso di uso di gas, aspirazione all'esterno dei vapori di cottura per mezzo di idonea canna fumaria, collegata alla sommità del tetto o altra tipologia conforme alla normativa vigente, rispettando quando indicato nell'allegato A.

Sono ammesse cucine in nicchia, con superficie massima pari a mq. 8, anche prive di finestratura propria, quando siano adiacenti ad un soggiorno o ad una sala da pranzo e purché non risultino da queste divise con pareti fisse. L'apertura comunicazione fra la cucina in nicchia ed il soggiorno o sala da pranzo dovrà avere un'ampiezza pari ad almeno mq 3,50. La verifica della superficie aereo-illuminante deve essere fatta per l'intera superficie.

Le cucine degli stabilimenti balneari, nel caso di attività stagionali, possono avere un'altezza di ml. 2,40 e ml. 3,00 se ubicate nel seminterrato o nell'interrato , in questo caso dovranno essere presenti tutti i requisiti di un locale fuori terra secondo quanto previsto dal DGRT n. 211 del 28.02.2022, punto 4.4 "Locali sotterranei, semisotterranei ed equiparabili fuori terra".

Tutto ciò premesso, nelle attività stagionali e nelle cucine esistenti degli stabilimenti balneari destinate a ristorazione stagionale, nonché in quelle di nuova realizzazione, nel rispetto dei regolamenti vigenti , viene accettata l'altezza di ml. 2,40 anche in presenza di lavoratori dipendenti , fermo restando l'obbligo del datore di lavoro , in base alla valutazione dei rischi di adottare anche in relazione prestazionali, alla prevenzione incendi, all'evacuazione di fumi e sostanze odorigene ed al ricircolo dell'aria, misure idonee a garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ivi occupati.

ART. 34- Caratteristiche dei locali A

L'altezza minima dei locali tipo A è di ml 2,70 per i locali a destinazione abitativa, commerciale, direzionale, ristorazione e ricettive in genere, sale da gioco, lavanderie (comprese quelle senza permanenza di addetti, a gettoni/self service), magazzini, depositi e archivi con permanenza di addetti, con esclusione delle attività di deposito e/o produzione di alimenti. Per gli altre destinazione l'altezza dovrà essere di ml. 3,00.

Ogni unità immobiliare deve essere provvista di almeno un servizio igienico non comunicante direttamente con i locali stessi.

Nel caso di locali con aperture comunicanti di ampiezza complessiva pari ad almeno mq 3,5 si considera unico vano e la verifica della superficie aereo-illuminante deve essere fatta per l'intera superficie.

CAPO III - Caratteristiche dei locali S

ART. 35 - Finestre e dimensioni minime

I disimpegni, i corridoi, i servizi igienici e i ripostigli possono essere realizzati senza areazione e luce diretta.

I locali S devono rispettare la dimensione minima in pianta, di mq. 1,20 stabilita dai regolamenti specifici. In qualunque caso l'altezza minima non potrà essere inferiore a ml. 2,40. In caso di soffitti inclinati o misti l'altezza media ponderale non potrà essere inferiore a ml 2,40, con un minimo assoluto di ml 1,80.

ART. 36 - Accesso dai locali di tipo A

I locali di categoria S, quali servizi igienici e bagni, possono avere accesso diretto dai locali A solo attraverso disimpegno, fatto eccezione per i servizi ad uso esclusivo di singole camere.

ART. 37- Scale e rampe

1. Le scale debbono avere un andamento regolare, con pedate di dimensioni preferibilmente rettangolari, di pedata non inferiore a cm. 25, con larghezza minima di cm. 80 nel caso di unica unità immobiliare, di pedata non inferiore a cm. 30 con larghezza minima di cm. 120 nel caso di più unità immobiliari o scale di uso pubblico.
2. Si richiama altresì la norma UNI 10803 "Scale prefabbricate-Terminologia e classificazione" e UNI 10804 "Scale prefabbricate-Rampe di scale a giorno-Dimensioni e prestazioni meccaniche"
3. Nella realizzazione di una scala a chiocciola la dimensione minima della pedata dovrà essere verificata rispettivamente a cm. 80 o cm. 120 dal lato esterno della scala; nella realizzazione di "scalini a ventaglio" la dimensione minima della pedata dovrà essere verificata rispettivamente a cm. 60 misurati dall'interno della scala.
4. Le indicazioni di cui ai punti 2 e 3 non vengono applicate per locali quali soffitte, cantine, ecc e negli interventi di recupero del sottotetto a fini abitativi (vedi LR 5/2010) purché di larghezza non inferiore a cm. 60.
5. Nel caso di interventi in fabbricati esistenti, in particolare nelle zone A, si potrà derogare alle norme di cui ai commi precedenti purché si intervenga con ipotesi migliorative e non si proceda alla demolizione del fabbricato.

6. Per gli accessi in centro storico, o per gli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, in particolare per i locali ad uso commerciale, è possibilità definire l'accessibilità attraverso impianti a chiamata con l'inserimento di pedane mobili o altro tipo di strutture alternative, purché ne sia dimostrata l'idoneità a soddisfare le specifiche esigenze per le quali sono poste in essere.

CAPO IV - Locali e spazi particolari

ART. 38 - Piani seminterrati e interrati

Non è ammessa la realizzazione di piani interrati o seminterrati sotto gli edifici ad uso pertinenziale isolati, manufatti di servizio e annessi agricoli di tipo hobbistico, quali manufatti per svolgere attività di presidio paesaggistico o per il ricovero di animali di aziende agricole o di privati, manufatti precari, serre temporanee o con copertura stagionale, serre mobili.

Per il Particolareggiato degli Arenili vale quanto previsto nelle relative norme di attuazione.

ART 39 - Soppalchi

E' possibile realizzare la costruzione di soppalchi che determinino un'altezza interna minore di m. 2,70 (e ciò, sia per interventi sul patrimonio edilizio esistente che in quelli di nuova costruzione), a condizione che:

1. l'altezza di ciascun vano posto nella porzione sottostante non risulti inferiore a m 2,40 e abbia uno dei lati aperti;
2. l'altezza di ciascun vano posto nella porzione sovrastante dovrà essere verificata nei termini dell'art. 41 commi a e b;
3. la superficie del soppalco non superi 1/2 della superficie del vano da soppalcare;
4. la superficie illuminata ed aerante sia dimensionata in relazione alla superficie totale dei pavimenti.

È ammessa la possibilità di realizzare soppalchi o palchi morti con accessibilità limitata al mero deposito di oggetti se di altezza inferiore a m 1,80, purché il vano sottostante rispetti i requisiti igienico sanitari; in tal caso la superficie del soppalco o palco morto non è computata ai fini del calcolo delle superfici utili nette e lorde.

Il soppalco, trattandosi di una partizione orizzontale interna, non viene considerato nuovo solaio, purché non interferisca con le aperture esterne.

Per i luoghi di lavoro valgono le previsioni del punto 4.5 del DGRT n. 211 del 28.02.2022 "Indirizzi tecnici di igiene edilizia per i locali e gli ambienti di lavoro".

ART. 40– Requisiti degli edifici esistenti e deroghe

1. Le seguenti disposizioni relative a valutazione tecnico discrezionali sono riferite a quanto disposto ai sensi dell'art.141 c.5 lett.era a) della L.R.65/2014 in materia di rispondenza del progetto ai requisiti igienico-sanitario e a quanto previsto dell'art. 16 di questo regolamento. Eventuali casistiche al di fuori di quelle sotto elencate si configurano quali deroghe ai sensi dell'art.141 c.5 lett.era d) rilasciate dalla USL competente.

2 .Ai fini igienico-sanitario si definisce “CUBO D'ARIA” la quantità d'aria necessaria a un individuo affinché lo stesso, restando in un locale non vi determini un aumento della concertazione di anidride carbonica (CO₂) oltre un valore soglia considerato come limite di disagio per aria contaminata. Sulla base delle superficie e altezze del D.M. 5.7.1975 e del presente regolamento si assumono come cubo d'aria regolamentare i seguenti valori dimensionali:

	Sup.(mq)	Altezza (m)	Volume (mc)
Camera doppia/soggiorno	14,00	2,70	37,80
Camera singola/altri locali primari (studio ecc.)	9,00	2,70	24,30
Cucina	9,00	2,70	24,30
Soggiorno/angolo cottura	16,00	2,70	43,20

3. Si definisce “CUBO D'ARIA INCREMENTATO” il sotto descritto modo di operare. Nel caso in cui la superficie aeroilluminante risulti inferiore a 1/8 della superficie utile del locale con altezza regolamentare si può ipotizzare che tale difformità venga compensata da un incremento della volumetria del locale direttamente proporzionale secondo la seguente formula:

$$Vol_{incr\ min} : RAI_{rif} = V_{rif} : RAI_{locale} \Rightarrow Vol_{incr\ min} = V_{rif} \times RAI_{rif} / RAI_{locale}$$

$Vol_{incr\ min}$ = volume minimo incrementato

RAI_{locale} = rapporto aeroilluminante reale del locale inferiore a 1/8

V_{rif} = volume minimo regolamentare per il tipo di locale considerato (es. camera singola 24,30 mq.)

RAI_{rif} = rapporto aeroilluminante regolamentare 1/8

Il volume reale del locale non potrà risultare inferiore al $Vol_{incr\ min}$.

4. Nei soli casi di interventi di “RECUPERO” si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 in materia di valutazioni tecnico discrezionali ai sensi dell'art. 141 c. 5 lettera a) per i progetti di trasformazione di organismi edilizi, ancorché implicanti frazionamenti e mutamenti di destinazione d'uso, e sanatorie ordinarie ai sensi degli artt. 209 e 209 bis della L.R. 65/2014 (non è dunque richiesta la verifica della doppia conformità nel caso in

cui l'opera sia stata realizzata in epoca antecedente alla data di prima approvazione del presente regolamento, 27/12/2021).

5. Nel caso in cui uno o più locali di abitazione permanente dell'unità immobiliare siano difformi dai requisiti previsti dal presente regolamento, è possibile derogare a uno, e uno solo, dei seguenti parametri igienico-sanitari, nel rispetto dei limiti di seguito indicati:
- a) ALTEZZA MEDIA INFERIORE a 2,70 m. È necessario il contemporaneo rispetto delle seguenti condizioni:
 - 1) il rispetto del “CUBO D'ARIA” per la specifica destinazione d'uso del locale;
 - 2) altezza media interna del locale non inferiore a 2,50 m.
 - b) SUPERFICIE AEROILLUMINANTE INFERIORE alle disposizioni di cui all'art.30. È necessario il contemporaneo rispetto delle seguenti condizioni:
 - 1) immobili in area agricola zona omogenea “E” ai sensi dell'art. 2 del D.M. 1444/1968:
 - 1.1) il rispetto del “CUBO D'ARIA INCREMENTATO” per la specifica destinazione d'uso del locale;
 - 1.2) rapporto aeroilluminante non inferiore a 1/16;
 - 2) immobili nelle zone omogenee diverse dalla “E” ai sensi dell'art. 2 del D.M. 1444/1968:
 - 2.1) il rispetto del “CUBO D'ARIA INCREMENTATO” per la specifica destinazione d'uso del locale
 - 2.2) rapporto aeroilluminante non inferiore a 1/12;
 - 3) immobili di interesse storico nelle zone omogenee diverse dalla “E” ai sensi art. 2 D.M. 1444/1968:
 - 3.1) rapporto aeroilluminante non inferiore a 1/12 per immobili ricadenti in zone omogenee “A” o assimilate ai sensi dell'art. 2 del D.M. 1444/1968 e/o classificati dallo strumento urbanistico di interesse storico-architettonico-documentale;
 - 3.2) rapporto aeroilluminante non inferiore a 1/16 esclusivamente per edifici vincolati/tutelati ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 42/2004.
 - c) SUPERFICI LOCALI E/O UNITÀ ABITATIVE
 - 1) Da applicarsi solo ed esclusivamente in casi di sanatorie ex art. 209 e 209 bis della L.R. 65/2014 per interventi eseguiti/autorizzati antecedentemente al 02.08.1975 (data di entrata in vigore del DM 5.7.1975) il cui periodo di realizzazione sia idoneamente dimostrato, relativi a “camera singola” con superficie utile calpestabile compresa tra 8,00 e 9,00 mq. di cui sia rispettato il “CUBO D'ARIA” minimo di 24,30 mc.
6. Fanno eccezione a quanto sopra le disposizioni per specifiche casistiche previste da leggi e regolamenti nazionali e regionali (es. L.R. 5/2010 per il recupero dei sottotetti).

ART. 41 - Requisiti igienici per il recupero ad uso abitativo del sottotetto soprastante un'unità abitativa

Nel rispetto dei disposti della L.R.T. 8 febbraio 2010 n. 5. è consentito il recupero dei sottotetti per volumi legittimamente esistenti o in via di realizzazione alla data di entrata in vigore della suddetta L.R. a condizione che il Regolamento Urbanistico preveda per tali edifici interventi di ristrutturazione edilizia.

I locali nel sottotetto, oltre a quanto disciplinato con la suddetta LR, devono garantire almeno i seguenti requisiti minimi:

- a) vani ad uso abitativo devono avere un'altezza media interna netta non inferiore a 2,30 m con altezza minima in gronda di almeno 1,50 m, i vani accessori devono avere un'altezza media interna netta non inferiore a 2,10 m con altezza minima in gronda di almeno 1,30 m. Gli spazi di altezza inferiore devono essere chiusi con opere murarie o arredi fissi, eccetto che tali spazi di minor altezza risultino in corrispondenza delle fonti di luce diretta;
- b) Deve essere garantito per i locali di abitazione il volume minimo di cui al DM 5/7/75, pari a 24 mc. per una camera singola, e a 38 mc per la camera doppia e per il soggiorno; di conseguenza al diminuire dell'altezza dovrà corrispondere un aumento della superficie. Quindi, qualora l'altezza media sia di 2,30 m, la superficie minima è di 10,50mq per la camera singola e di 16,50 mq per la camera doppia ed il soggiorno;
- c) In tutti i locali ad uso abitativo deve essere garantito il fattore medio di luce diurna del 2% come indicato nel DM 5/7/75; qualora siano presenti solo finestre verticali sarà accettato un rapporto illuminotecnico non inferiore ad 1/8; qualora non si raggiunga tale valore, il fattore medio di luce diurna potrà essere garantito anche con apertura di finestre zenitali. Considerati i limiti di una finestra zenitale (ridotta possibilità di utilizzo per l'aerazione in quanto vincolata alle condizioni meteo, compromissione del benessere visivo, interferenza con sbocchi a tetto di: canne fumarie, canne di esalazione, condotti di impianti di ventilazione meccanica o climatizzazione) deve essere comunque privilegiata anche per i locali sottotetto la dotazione di finestre a parete;
- d) Nei locali ad uso abitativo deve essere sempre garantita la ventilazione naturale; la ventilazione meccanica controllata è ammessa solo per i locali di servizio o come integrazione nei locali di abitazione in cui la ventilazione naturale esistente non risulti adeguata e sufficiente. Le caratteristiche degli impianti di ventilazione meccanica devono rispettare le norme tecniche UNI 10339;
- e) Nel caso di sola finestratura zenitale, per garantire la ventilazione anche con condizioni meteo avverse, questa deve essere integrata con un impianto di ventilazione meccanica controllata;
- f) Nel caso di locale sottotetto dotato di doppia finestratura, sia verticale che zenitale, si considera adeguato sia per l'aerazione che per l'illuminazione il rapporto di 1/8 della superficie del pavimento, da raggiungere sommando le superfici finestrate apribili; qualora la finestratura apribile sia minore di 1/8 della superficie del pavimento, e comunque non al di sotto di 1/ 16, la ventilazione naturale deve essere integrata con un impianto di ventilazione meccanica controllata a funzionamento costante;
- g) Le finestre zenitali apribili devono rispettare le distanze previste dalla Norma Uni 7129 rispetto allo sbocco di canne fumarie di impianti a gas; le medesime distanze devono essere rispettate anche da canne di esalazione, condotti di scarico di impianti di ventilazione meccanica o climatizzazione. Al fine di evitare fenomeni di ritorno inoltre è opportuno mantenere una distanza di almeno 5,00 m dallo sbocco di canne fumarie di impianti di riscaldamento a combustibile liquido o solido (caminetti, stufe, termosifoni), e di almeno 10,00 m dallo sbocco di canne fumarie e cappe di aspirazione di laboratori di produzione alimenti;
- h) Devono essere previste idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici nonché garantito il rispetto dei requisiti acustici passivi;
- i) gli adeguamenti di cui al presente articolo devono ottemperare alle prescrizioni di cui al DM 14/01/2008 (Norme tecniche sulle costruzioni).

ART. 42- Disposizioni per manufatti stagionali ad uso degli stabilimenti balneari

E' consentita l'installazione di manufatti stagionali facilmente rimovibili atti a soddisfare esigenze meramente temporanee e che non comportano permanenti e sostanziali modificazioni dei luoghi in cui si collocano, costituiti da 20 cabine e una struttura di rimessaggio.

L'installazione di tali manufatti si considera ad ogni effetto finalizzata ad un uso afferente all'attività balneare meramente temporaneo e circoscritto nel tempo (massimo 6 mesi) e deve essere conforme alle indicazioni del PUA vigente.

TITOLO VI – Aspetto esteriore dei manufatti

CAPO I - Prescrizioni varie sulle costruzioni

ART. 43- Recinzioni

Nel caso in cui il regolamento di attuazione del Codice della strada non preveda distanze, dovranno essere rispettati gli allineamenti preesistenti relativi alle recinzioni a confine o a manufatti di contenimento a monte o a valle.

1 .Nelle aree assimilate dal vigente Piano Operativo quali zone territoriali omogenee A, B, C, D, RU e F

Fermi restando i disposti del regolamento di attuazione del Codice della Strada, su aree prospicienti spazi, strade pubbliche o di uso pubblico, le recinzioni potranno essere realizzate con muretto di altezza max 60 cm. dal piano interno di campagna circostante con sovrastanti paletti e rete, ringhiere (fino ad un'altezza di ml 2,00), eseguite con disegni verticali o orizzontali lineari e semplici, con rapporto di spaziatura vuoto pieno non inferiore di 1 a 2, e verniciate nei colori che non determinino impatti visivi con l'ambiente circostante, e associate a siepi o a piante rampicanti.

I materiali e le rifiniture dovranno essere approntate con la massima semplicità. Le recinzioni lungo i confini privati dovranno essere realizzate in paletti e rete, per un'altezza massima di ml. 2,00, con piccolo cordolo di altezza massima cm.10.

2. Nelle altre zone territoriali omogenee

Le recinzioni sono consentite con rete a maglie metalliche sostenuta da montanti in ferro o legno di altezza non superiore a ml. 2,00 o da staccionate in legno, associate a siepi o a piante rampicanti. Altezza della rete dal piano di campagna minimo 10 cm. Non sono ammesse strutture a pannello

3. Zone particolari

Le recinzioni delle aree lungo la via Unità d'Italia, il viale Apua, e quelle interne alle aree boscate costiere, nonché nelle zone E limitatamente alle aree pertinenziali dei fabbricati, prospicienti strada pubblica o di uso pubblico o su spazio pubblico sono quelle di cui al punto 1. Per gli altri casi zone sono consentite esclusivamente con rete a maglie metalliche sostenuta da montanti in ferro o legno di altezza non superiore a ml. 2,00 e associate a siepi e/o piante rampicanti.

Norme comuni

Per la definizione degli accessi alle proprietà è consentita la realizzazione di pilastri in muratura in pietra o mattoni faccia a vista, di altezza massima di ml. 2,50, o in altri materiali purché intonacati e tinteggiati ovvero con strutture realizzate in ferro. Possono essere inserite strutture di copertura con altezza non superiore a ml. 3,00 purché congruenti con la tipologia del fabbricato ad esclusione delle zone A1, nonché per gli edifici classificati con 1, 2a e 2b. Le opere in ferro per l'esecuzione di cancelli e cancellate e degli elementi di sostegno di questi dovranno essere realizzati in forme semplici e lineari.

Lungo le recinzioni, oltre ai pilastri a definizione degli accessi, possono essere previsti gli allestimenti strettamente necessari per installare numero civico, campanelli e citofono, cassette postali, contatori d'utenza, spazi per alloggio contenitori raccolta differenziata. Le recinzioni devono avere un aspetto decoroso, intonato all'ambiente. Le recinzioni devono

essere costruite nel rispetto degli allineamenti orizzontali e verticali prevalenti preesistenti salvo che per motivate, comprovate esigenze.

E' vietata la messa in opera di materiale plastico.

Non sono ammesse strutture a pannello neppure forate.

I cancelli di ingresso su strade e spazi pubblici, ove consentiti, possono essere installati sul ciglio stradale se opportunamente dotati di comando automatico a distanza, diversamente devono essere arretrati dal ciglio stradale in modo da permettere la sosta di un autoveicolo in entrata o in uscita dinanzi al cancello stesso, fuori dalla sede stradale.

Nel caso di complessi condominiali, compresi complessi edilizi realizzati con progetto unitario, la realizzazione o modifica di recinzioni e cancelli dovrà essere realizzata con progetto unitario.

Recinzioni storiche esistenti

Gli elementi di recinzione in ghisa, pietra o altro materiale della tradizione, aventi carattere storico o tipologico saranno conservati attraverso adeguate tecniche di restauro, siano questi muri di recinzione delle proprietà o strutture di definizione degli accessi alle stesse (strutture a sostegno di cancelli). Eventuali sostituzioni di parti deteriorate dovranno essere eseguite attraverso l'utilizzo di elementi di uguale forma e materiale, ancorché innovativo.

Deroghe

È consentito derogare alle disposizioni sopra indicate, nel caso di opere pubbliche o di uso pubblico che, per motivi di sicurezza, necessitano di protezione particolare, o in caso di prolungamenti di preesistenti recinzioni.

Recinzione dei fondi agricoli

Nel territorio rurale è consentita la recinzione dei terreni agricoli o forestali e dei terreni utilizzati per finalità produttive.

2. Sono consentite le recinzioni ad uso di aziende faunistico-venatorie e in generale l'istituzione di "fondo chiuso" nei termini della vigente legislazione.
3. La recinzione del "fondo chiuso" dovrà essere schermata da una cortina arbustiva mista realizzata con specie vegetali capace di fornire fruttificazioni per l'alimentazione dell'avifauna selvatica e deve essere composta da specie vegetali autoctone.
4. Le recinzioni nel territorio agricolo dovranno rispettare le seguenti prescrizioni e caratteristiche:
 - utilizzo di fili elettrici;
 - reti metalliche H. Max. pari a 1,50; ai fini della protezione di colture di pregio, per evitare il danneggiamento delle colture ad opera di ungulati le recinzioni possono arrivare fino all'altezza di ml. 1,80 comunque fissate su supporti in legno o ferro;
 - le recinzioni devono garantire il mantenimento dell'accessibilità pedonale a tutta la viabilità podereale con l'utilizzo di cancelletti pedonali in legno.
 - il fissaggio della recinzione a terra deve avvenire su pali di legno o ferro evitando l'utilizzo del cemento

ART. 44- Uscite carrabili

Le uscite carrabili dei locali interrati e seminterrati devono essere realizzate mediante piani inclinati, terminanti in zone di sosta orizzontale. Tra il punto di inizio di dette zone ed il filo interno del marciapiede deve esservi una distanza pari ad almeno m 3. Dette uscite debbono distare almeno m 10 dalle uscite pedonali delle costruzioni destinate ad uso pubblico.

ART. 45- Sistemazioni esterne degli stabilimenti balneari – dissuasori/cancelli

I dissuasori/cancelli previsti dall'art. 11 del Piano di Utilizzazione degli Arenili e richiamati all'art.3 co.1 del Regolamento sulla Disciplina delle Attività Balneari dovranno essere realizzati con le seguenti tipologie costruttive e dimensioni:

- sbarre orizzontali con eventuali saette e/o montanti, ovvero elementi a scorrimento laterale, ovvero elementi con apertura ad anta;
- altezza massima ml 1,60;
- forma ed elementi lineari, senza utilizzo di piastre o pannelli oltre la quota di ml 1,00 dal piano di campagna al fine di garantire la visibilità verso l'arenile.

L'installazione di meccanismi di serratura è subordinata all'assunzione dell'obbligo di garantire il servizio di reperibilità 24 ore su 24 per consentire in ogni circostanza l'accesso agli enti/autorità competenti ai controlli e alle ispezioni.

ART. 46- Protezioni

Gli spazi ed i luoghi accessibili, sopraelevati di almeno cm.50 rispetto alle aree circostanti devono essere dotati di opere di adeguata protezione, realizzate nel rispetto dei valori architettonici ed ambientali.

ART. 47- Elementi aggettanti su opere pubbliche o di pubblico passaggio

Nessuna costruzione può presentare, a quote inferiori a m 3,50 dal livello del marciapiede, oggetti di sporgenza superiore a cm.30. Tale divieto vale anche per gli aggetti di tipo mobile o provvisorio. La realizzazione di balconi e pensiline è consentita solo a quote pari o superiori a m 3,50 sul livello del marciapiede. Nel caso in cui al comma precedente, gli aggetti non potranno avere una sporgenza superiore a m 1,20, ovvero superiore alla larghezza del marciapiede sottostante, qualora quest'ultimo risulti inferiore a m 1,20.

ART. 48 – Camini Canne fumarie, comignoli, torrini esalatori

I comignoli, le canne fumarie o i torrini esalatori emergenti dalle coperture devono avere adeguate dimensioni ed altezza media non inferiore i ml 1,00. Nell'impossibilità di prolungare la canna fumaria fino oltre la copertura del fabbricato potranno essere accettate soluzioni alternative previo parere dell'Azienda USL.

Si richiamano i contenuti del “Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in particolare i commi 9, 9-bis e 9-ter dell'art. 5 (modificati dalla Legge n. 90 del 2013).

Ogni centrale termica, focolare, stufa, forno deve avere canna fumaria propria, opportunamente dimensionata per l'eliminazione dei prodotti di combustione/vapori di cottura, realizzata con materiale conforme alle vigenti disposizioni legislative e normative, prolungata almeno un metro al di sopra del colmo del tetto del fabbricato di pertinenza e dei fabbricati circostanti nel raggio di m. 10, con espulsione dell'aria preferibilmente verso l'alto. Una maggiore altezza sopra il tetto può essere imposta in casi particolari per evitare pericoli, danno o disturbo agli abitanti degli edifici vicini. Nell'impossibilità di prolungare la canna fumaria fino oltre la copertura del fabbricato, potranno essere accettate soluzioni alternative previo parere dell'Azienda USL.

Sono escluse dall'obbligo di installare la cappa di aspirazione quelle attività di produzione alimenti che facciano uso esclusivamente di apparecchiature automatiche da banco espressamente omologate per l'impiego senza cappa (es. forni a microonde, cuocipasta e fornelli per pizza omologati).

E' consentita, ai sensi della norma UNI EN 13779:2008 (Ventilazione degli edifici non residenziali – requisiti di prestazione per i sistemi di ventilazione e climatizzazione), l'espulsione a parete di aria estratta con moderato livello di inquinamento (categoria aria espulsa EHA 2 – aria estratta da sale da pranzo, cucine per preparazione di bevande calde, negozi, magazzini in edifici per uffici, stanze di albergo, spogliatoi) a condizione che

- la distanza dell'apertura di scarico da un edificio adiacente sia pari almeno a m.8,
- la distanza dell'apertura di scarico da una bocchetta di immissione situata nella stessa parete sia di almeno m 2 (con la bocchetta di immissione posizionata al di sotto della bocchetta di scarico)
- la portata del flusso d'aria di espulsione non sia maggiore di 0,5 m³/sec
- la velocità dell'aria nell'apertura di scarico sia pari almeno a 5 m/sec.

Non è consentito lo scarico a parete di aria estratta con alto livello di inquinamento (categoria EHA 3 – aria estratta da bagni, lavanderie, saune, cucine, locali per fumatori) né di aria estratta con altissimo livello di inquinamento (categoria EHA 4 – cappe aspiranti per uso professionale, piani cottura e scarichi di locali cucine, garage, locali per biancheria sporca, locali per rifiuti organici alimentari) se non declassificando lo scarico a categoria EHA 2 tramite idonei sistemi di filtrazione ed abbattimento degli inquinanti. In ogni caso devono essere rispettate le distanze minime raccomandate tra aperture di immissione ed espulsione individuate nel prospetto A2 e fig. A1 della norma UNI EN 16789-3/201.

I fattori che bisogna prendere in considerazione nel progettare un sistema di espulsione/abbattimento fumane sono:

- dimensioni della cucina. Dovrà essere garantito almeno il numero di ricambi aria previsto dalla norma UNI 10339:1995 ($Q_{os} = 16,5 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{sm}^2 = 59,4 \text{ m}^3/\text{hm}^2$);

- tipologia dell'attività con particolare attenzione al tipo di alimenti preparati e alle attrezzature utilizzate;
- possibilità di espulsione delle fumane a tetto con particolare attenzione alla presenza nelle vicinanze di finestre/terrazzi in posizione sopraelevata rispetto al comignolo;
- contesto sociale e territoriale (presenza di edifici vicini e loro destinazioni d'uso, localizzazione nel centro storico...).

Gli scarichi prospicienti la pubblica via dovranno essere direzionati in modo da non arrecare molestia ai passanti.

Gli impianti dovranno essere conformi alla vigente normativa sul rumore.

Salvo specifiche previsioni normative, non riportate nel presente documento, il coinvolgimento di soggetti terzi nell'attività di manutenzione e/o sostituzione filtri non è dovuto.

La stessa, infatti, deve essere svolta dal soggetto responsabile dell'attività o da persona di sua fiducia, con una periodicità che deve tener conto delle effettive condizioni di esercizio e dell'intensità di utilizzo, nonché delle indicazioni del fabbricante/installatore. Al fine di una manutenzione efficace, si ritiene, inoltre, opportuno prevedere sistemi di segnalazione dell'eventuale saturazione dei filtri (es. conta-ore di funzionamento dell'impianto di aspirazione in abbinamento a segnali acustici o luminosi).

Tutte le imprese il cui ciclo produttivo o comunque le cui fasi di lavorazione producano emissioni inquinanti nell'ambiente esterno, dovranno adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 - parte V (anche le attività che producono emissioni poco significative, per le quali non occorre richiedere autorizzazione, e le attività a ridotto inquinamento atmosferico, per le quali è richiesta la procedura di autorizzazione in via generale o semplificata).

ART. 49 – Tettoie – Pergotende – Pergole bioclimatiche

1. La realizzazione di tettoie è ammessa nelle zone previste dal PO , con le limitazioni relative alla classificazione degli edifici (si rimanda all'art. 9 del presente regolamento), con le seguenti dimensioni e caratteristiche costruttive:

- a) tettoie libere su tutti i lati in tutte le zone ad esclusione delle "D":
 - dimensione planimetrica massima: mq. 40,00 di superficie coperta per ciascuna unità immobiliare e con aggetto massimo di ml. 1,00
 - distanza minima da edifici esistenti o in progetto della stessa proprietà: ml 2,00, misurati dalla struttura portante della tettoia;
 - posizionamento ai sensi del Codice Civile;
 - altezza massima: ml 3,00;
 - materiali di copertura: cotto, materiali leggeri e/o pannelli fotovoltaici integrati;
- b) tettoie libere su due o tre lati, indipendente dal fabbricato principale per morfologia e struttura, ad esso aderente, in tutte le zone ad esclusione delle "D":

- dimensione planimetrica massima: mq. 30,00 di superficie coperta per ciascuna unità immobiliare;
- distanza minima da altri edifici esistenti o in progetto della stessa proprietà: ml 3,00, misurati dalla struttura portante della tettoia;
- posizionamento ai sensi del Codice Civile;
- altezza massima: ml 3,00;
- materiali di copertura: cotto, materiali leggeri e/o pannelli fotovoltaici integrati;

c) tettoie libere su tutti i lati o su due o tre lati, in zona "D"

- dimensione planimetrica massima pari al 5% della superficie coperta;
- distanza minima da edifici esistenti o in progetto della stessa proprietà: ml 2,00, misurati dalla struttura portante della tettoia;
- posizionamento ai sensi del Codice Civile;
- altezza massima: ml 6,00.

d) tettoie libere su tutti i lati o su due o tre lati, in zona "F6" relativamente agli stabilimenti balneari

- dimensione planimetrica massima: previo rispetto del Rapporto di Copertura (R.C.) è consentita l'installazione di tettoie fisse nella misura del 5% della superficie della fascia dei "Servizi di Spiaggia" (tale fascia ha una profondità di 75 ml., è delimitata a monte dal confine col Demanio Comunale ed a mare dall'inizio della fascia denominata "soggiorno all'ombra");
- distanza minima da edifici esistenti o in progetto della stessa proprietà: ml 2,00, misurati dalla struttura portante della tettoia;
- posizionamento ai sensi del Codice Civile esclusivamente entro la fascia di 65 m dal confine del demanio comunale ;
- altezza massima: ml 3,00.
- materiali utilizzabili per struttura e copertura: legno, laterizio (coppi o tegole), vetro, con divieto di utilizzo di materiali plastici.

2. Si definisce pergotenda un'impalcatura a struttura leggera a sostegno di tenda scorrevole, priva di copertura fissa, formata da elementi verticali, posti normalmente su due file ed elementi sovrastanti inclinati, a volta o orizzontali. L'altezza massima di dette strutture non potrà superare i ml. 3,20, le coperture dovranno essere di tipo retrattile e realizzate in tessuto impermeabilizzato o telo plastificato di colore naturale o consono al fabbricato di riferimento, in alternativa è consentito l'utilizzo delle cosiddette coperture a lamelle orientabili, per l'installazione di una pergola bioclimatica. Le sezioni massime degli elementi della struttura leggera di sostegno non potranno eccedere i 400 cmq.

La superficie massima realizzabile potrà essere:

- 25% della SE esistente o di progetto se in riferimento ad unità residenziali,
- 35% della SE esistente o di progetto se in riferimento ad unità ad uso commerciale, turistico ricettive o artigianale/industriale.

3. Se si realizza una tettoia in copertura, questa concorre alla definizione dell'altezza massima dell'edificio stesso.

ART. 50 - Intercapedini

L'amministrazione comunale può concedere l'uso di strisce di terreno pubblico per le creazioni di intercapedini.

ART. 51 - Annessi per ricoveri di animali

Non sono ammessi nelle aree urbanizzate come individuati nel PO. Si rimanda alla scheda B per ulteriori precisazioni.

ART. 52- Concimaie

La costruzione di concimaie è consentita esclusivamente ove è ammessa la costruzione degli annessi per ricoveri di cavalli o animali da cortile di cui al precedente articolo., esse dovranno essere costruite in maniera tale da essere perfettamente impermeabilizzate e dovranno risultare a distanza non inferiore a:

- 25 m dalle case di abitazione;
- 10 m dalla pubblica via e corsi d' acqua;
- 10 m dai confini;
- 200 m da pozzi, acquedotti e serbatoi per acqua potabile, inoltre non dovranno essere ad un livello superiore a quello dove si apre il pozzo dell'acqua potabile.

CAPO II - Decoro generale e manutenzione

ART. 53 - Manutenzione e decoro degli edifici

Il Comune può imporre l'esecuzione delle riparazioni e delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni. Qualora vengano rilevati abusi o colpevoli trascurazioni, possono essere ordinate rimozioni, ripristini, modifiche a salvaguardia del decoro, del buon ordine e della pubblica incolumità.

In caso di rifiuto o di inadempimento il Comune provvede d'ufficio alle opere necessarie; la spesa è a carico del soggetto tenuto all'esecuzione delle medesime.

ART. 54 – Manufatti privi di rilevanza edilizia

Nei termini dell'art. 137 della L.R.65/2014 si considerano piccoli manufatti con funzioni accessorie non destinate alla presenza quelli con superficie coperta inferiore a mq. 9.

TITOLO VII - Dell'attività di vigilanza sulle costruzioni

ART. 55 - Opere non sanabili, opere non soggette a sanatoria

- 1 - Per le opere eseguite in assenza di titolo o in totale difformità da esso, non sanabili con la procedura di cui all'art. 36 del DPR 380/2001 e all'art. 209 della LR 65/2014, realizzate successivamente all'entrata in vigore della medesima L 47/1985 (17 marzo 1985), si applicano le sanzioni e procedure previste dal DPR 380/2001 e dalla LR 65/2014.
- 2 - Nel rispetto del principio riportato al precedente comma e in attuazione degli artt. 40 e 48 della L 47/1985, non necessitano di alcun provvedimento di sanatoria:
 - a. le opere rientranti nello stato legittimo, così come definito dall'art. 9 bis e quelle riconducibili all'art. 34 ter del DPR 380/01, come recepito dall'art. 133 della LR 65/2014;
 - b. le modifiche interne agli edifici definite all'art. 26 della L 47/1985, eseguite in data anteriore all'entrata in vigore della Legge medesima, in attuazione dei disposti di cui all'art. 48 della L 47/1985, nonché con riferimento ai contenuti della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici in data 18/07/1986, n°. 3466/25;
 - c. le modifiche interne agli edifici di cui all'art. 26 della L 47/1985, per le quali sia accertata la realizzazione entro i termini di vigenza del medesimo articolo (dal 17 marzo 1985 al 10 gennaio 1997), ma sia mancato il prescritto deposito della relazione;
 - d. le varianti in corso d'opera oggi definite all'art. 211 della LR 65/2014, in riferimento alla normativa vigente al momento della realizzazione delle stesse e realizzate in data antecedente alla prima approvazione del presente regolamento;
 - e. le opere di manutenzione straordinaria assimilate ad attività edilizia libera ed eseguite successivamente alla data di liberalizzazione di tali attività, ferme restando le sanzioni per l'omesso deposito e i contributi eventualmente dovuti ai sensi di Legge.
3. Le sanatorie giurisprudenziali presentate nella vigenza dell'art. 57 del R.E. approvato con delibera di C.C. n. 13/2019, che le prevedeva, potranno essere rilasciate nei termini ivi indicati.

ART. 56 - Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Comunale nei termini previsti dal provvedimento di approvazione.

ART. 57 - Norma transitoria

1. Alle richieste di permesso di costruire e alle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività e alle C.I.L.A. presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, nonché alle relative varianti in corso d'opera di cui all'articolo 143 della L.R. 65/2014 si applicano le norme vigenti al momento della presentazione.

2. Gli art. 2, 3 e 4 del presente regolamento non si applicano:

- a) alle varianti agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, diverse da quelle generali;

- b) ai piani attuativi e ai progetti unitari convenzionati, nonché alle relative varianti, approvati prima dell'adeguamento dello strumento di pianificazione urbanistica, o di sua variante generale, al presente regolamento;
- c) alle istanze di permesso di costruire, alle SCIA, nonché alle relative varianti in corso d'opera di cui all'articolo 143 della l.r. 65/2014, e alle comunicazioni di inizio lavori che siano già state presentate al momento dell'adeguamento dello strumento di pianificazione urbanistica, o di sua variante generale, al presente regolamento.

Nei casi di cui al punto 2 si applicano gli art. 2, 3 e 4 di cui al precedente regolamento individuati nell'allegato scheda C.

3. Resta ferma la definizione di "superficie utile lorda" contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) limitatamente agli interventi posti in essere in forza della medesima.

Allegati
SCHEDA A

ART. 51- Annessi per ricoveri di animali

È vietato costruire abitazioni appoggiate ai muri perimetrali dei ricovero degli animali, ovvero situate al di sopra dei medesimi. In ogni caso i ricoveri per animali ed i loro annessi, dovranno essere posti in terreni agricoli ad una distanza non inferiore a:

- 10 m dalla pubblica via;
- 25 m dalle abitazioni vicine;
- 10 m dai confini e corsi d'acqua;
- 200m da pozzi, acquedotti e serbatoi per acqua potabile in ogni caso non devono creare molestia alcuna alle abitazioni vicine.

Qualunque locale adibito a ricovero di animali, dovrà essere costruito in maniera da rispettare quanto previsto dalla normativa sul benessere degli animali da reddito in allevamento (D.L. 146/2001 e successive modifiche ed integrazioni.)

I ricoveri dovranno impedire assolutamente la dispersione nel terreno circostante dei liquami e delle materie di rifiuto, ed essere ben ventilati ed illuminati; l'altezza misurata dall'imposta della copertura, non dovrà essere minore di m 2.50 per ricoveri per bovini equidi suini e ovini.

Al ricambio dell'aria si provvederà con finestre. I pavimenti, le cunette di scolo, le mangiatoie, saranno costruiti con materiale impermeabile; le cunette, inoltre devono finire in apposito pozzetto a tenuta, collocato fuori dal ricovero. Le pareti dei locali devono essere lavabili e disinfettabili fino all'altezza di m. 2.00 del pavimento.

Gli abbeveratoi saranno alimentati con acqua pulita.. Dovrà curarsi la lotta contro le mosche e i roditori.

Le stalle per vacche da latte devono essere separate dagli altri ricoveri per animali.

Le deiezioni ed il letame prodotto dal bestiame dovranno essere allontanati ogni giorno e portati alle apposite concimaie.

Tutti i fienili dovranno essere muniti di particolari accorgimenti per facilitarne l'areazione, allo scopo di evitare il pericolo dell'autocombustione.

La tenuta di animali dovrà essere autorizzata dall'autorità comunale previo parere della Asl, e ciò anche per le località ed i ricoveri nei quali fino all'entrata in vigore del presente Regolamento, gli animali venivano tenuti senza autorizzazione.

Per la realizzazione di ricoveri per animali da affezioni (canili, gattili) toilette e negozi per animali deve essere fatto riferimento a quanto previsto dalla L.R. 59 del 20.10.2009 e da D.P.G.R 38/R 2011 ove non espressamente previsto dal Piano Operativo.

Nel caso di manufatti destinati al ricovero di animali, nei termini dell'art. 1 del DPGR 63/R del 25.08.2016, dovranno essere realizzati con struttura in legno leggeri, con copertura a capanna con timpano sul lato più corto, per una superficie utile non superiore a mq.15,0 e

altezza massima di m 2.50 al colmo. Dovranno essere semplicemente appoggiati a terra e fissati al suolo solo con opere di ancoraggio con pavimento impermeabile e pareti fino a 2 m lavabili e disinfettabili. Dovrà essere predisposta apposita raccolta dei liquami mediante convogliamento in pozzi a tenuta. Le concimaie e cumuli di letame dovranno rispettare quanto previsto dal presente regolamento.